

## NOTIZIARIO N. 10 - 5 MARZO 2021

### AFFARI GENERALI

- ◆ Misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19 dal 6 marzo al 6 aprile 2021: D.P.C.M. 2 marzo 2021. pag. 3

### AMBIENTE E SICUREZZA

- ◆ Bando ISI INAIL 2020 : pubblicazione scadenze per l'invio delle domande. pag. 43

### FORMAZIONE



- ◆ Stage formativi gratuiti in azienda: tecnico per l'automazione industriale specializzato in manutenzione e programmazione PLC. Pag. 45

### SINDACALE E PREVIDENZIALE



- ◆ **Contributi previdenziali e assistenziali sospesi per l'emergenza epidemiologica da COVID-19: modalità di versamento (entro il 16 marzo 2021, in un'unica soluzione o con la prima di, al massimo, 4 rate).** Pag. 47

- ◆ Il mercato del lavoro 2020: una lettura integrata. Pag. 53
- ◆ INPS: obbligo di utilizzo della piattaforma Pagopa per ogni incasso. Pag. 63
- ◆ Agenti e rappresentanti di commercio: versamento del Firr entro il 31 marzo 2021. Pag. 64
- ◆ Lavoro usurante notturno: entro il 31 marzo 2021 la comunicazione all'ITL e all'INPS delle attività svolte nell'anno 2020. Pag. 65
- ◆ Lavoratori che hanno trasferito la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019 e regime fiscale agevolato: modalità di esercizio dell'opzione ai fini della sua proroga. Pag. 66
- ◆ Contratti a tempo determinato e di somministrazione di lavoro a termine: chiarimenti ministeriali sulle (temporanee) modifiche normative per proroghe e rinnovi. Pag. 78
- ◆ Ammortizzatori sociali COVID-19 – Invio delle domande e trasmissione dei dati necessari per il loro pagamento/saldo: differiti al 31/3/2021 i termini di decadenza scaduti entro il 31/12/2020. pag. 83
- ◆ Cassa integrazione guadagni in deroga: differiti al 31/3/2021 i termini, scaduti entro il 31/12/2020, per presentare le domande di competenza regionale (prime 13 settimane). pag. 84
- ◆ Tfr: indice di rivalutazione di gennaio 2021. Pag. 93

**MISURE DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA E DI PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19  
DAL 6 MARZO AL 6 APRILE 2021: D.P.C.M. 2 MARZO 2021**

L'accluso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 (i cui 28 allegati sono scaricabili al link: [DPCM\\_20210302\\_allegati-txt\\_o.pdf \(governo.it\)](#)) ha dettato le misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19 per il periodo 6 marzo-6 aprile 2021.

Di seguito una sintesi delle principali novità e delle misure confermate, tra le quali il divieto, fino al 27 marzo 2021, degli spostamenti tra regioni o province autonome diverse, con l'eccezione di quelli dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità.

**ZONE BIANCHE**

Nelle zone bianche, si prevede la cessazione delle misure restrittive previste per la zona gialla, pur continuando ad applicarsi quelle anti-contagio generali (come, per es., l'obbligo di indossare la mascherina e quello di mantenere le distanze interpersonali) e i protocolli di settore.

Restano sospesi gli eventi che comportano assembramenti (fiere, congressi, discoteche e pubblico negli stadi).

Si istituisce un "tavolo permanente" presso il ministero della Salute, con i rappresentanti delle Regioni interessate, del Comitato tecnico-scientifico e dell'Istituto superiore di sanità, per monitorare gli effetti dell'allentamento delle misure e verificare la necessità di adottarne eventualmente ulteriori.

**SCUOLA**

Zone rosse - Dal 6 marzo 2021, si prevede la sospensione dell'attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle dell'infanzia ed elementari. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

**Zone arancioni e gialle** - I Presidenti delle Regioni potranno disporre la sospensione dell'attività scolastica:

1. nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti;
2. nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell'arco di 7 giorni;
3. nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.

**MUSEI, TEATRI, CINEMA E IMPIANTI SPORTIVI**

Nelle zone gialle si conferma la possibilità per i musei di aprire nei giorni infrasettimanali, garantendo un afflusso controllato. Dal 27 marzo 2021, sempre nelle zone gialle, è prevista l'apertura anche il sabato e nei giorni festivi.

Dal 27 marzo 2021, nelle zone gialle si prevede la possibilità di riaprire teatri e cinema, con posti a sedere preassegnati, nel rispetto delle norme di distanziamento. La capienza non potrà superare il 25% di quella massima, fino a 400 spettatori all'aperto e 200 al chiuso per ogni sala.

Restano chiusi palestre, piscine e impianti sciistici.

### **ATTIVITÀ COMMERCIALI**

In tutte le zone è stato eliminato il divieto di asporto dopo le ore 18 per gli esercizi di commercio al dettaglio di bevande da non consumarsi sul posto.

### **SERVIZI ALLA PERSONA**

Nelle zone rosse, saranno chiusi i servizi alla persona come parrucchieri, barbieri e centri estetici.

### **SPOSTAMENTI DA E PER L'ESTERO**

Si amplia il novero dei Paesi interessati della sperimentazione dei voli cosiddetti "COVID tested".

A chi è stato in Brasile nei 14 giorni precedenti è consentito l'ingresso in Italia anche per raggiungere domicilio, abitazione o residenza dei figli minori.

### **TAVOLO DI CONFRONTO CON LE REGIONI**

È istituito un tavolo di confronto presso il ministero della Salute, con componenti in rappresentanza dell'Istituto superiore di sanità, delle Regioni e delle Province autonome, del ministro per gli Affari regionali e le autonomie e del Comitato tecnico-scientifico, con il compito di procedere all'eventuale revisione o aggiornamento dei parametri per la valutazione del rischio epidemiologico, in considerazione anche delle nuove varianti.

\*\*\*



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;

Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 gennaio 2021, n. 11;



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020, recante «Misure urgenti per la sperimentazione di voli Covid-tested», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 novembre 2020, n. 294;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 9 gennaio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 gennaio 2021, n. 7;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 13 febbraio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 febbraio 2021, n. 38;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 14 febbraio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 febbraio 2021, n. 38;

Viste le ordinanze del Ministro della salute 27 febbraio 2021, recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le Regioni Abruzzo, Basilicata, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Province autonome di Trento e Bolzano, Toscana, Sardegna, Umbria, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 febbraio 2021, n. 50;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 19 ottobre 2020, recante «Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale 28 ottobre 2020, n. 268, così come prorogato, da ultimo, dal decreto 20 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale 29 gennaio 2021, n. 23;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con cui venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e della successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Viste le risoluzioni approvate dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica in data 24 febbraio 2021;

Visti i verbali n. 157, 158, 159, 160 e 161, rispettivamente delle sedute del 23 febbraio 2021, 24 febbraio 2021, 26 febbraio 2021 e 27 febbraio 2021, del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Tenuto conto delle osservazioni tecniche inviate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in data 27 febbraio 2021;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dello sviluppo economico, dell'università e della ricerca, della cultura, del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche agricole alimentari e forestali, della transizione ecologica, per la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, per il sud e la coesione territoriale, per le pari opportunità e la famiglia, nonché sentito il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

## **Capo I**

### ***Misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale***

#### **Art. 1**

#### ***(Dispositivi di protezione delle vie respiratorie e misure di distanziamento)***

1. È fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto.

2. Non vi è obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi. Sono fatti salvi, in ogni caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

3. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

- a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
- b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;
- c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

4. È fortemente raccomandato l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

5. È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, di seguito denominato "Comitato tecnico-scientifico".

6. Le disposizioni sull'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e sul distanziamento interpersonale sono comunque derogabili esclusivamente in applicazione di protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico.

7. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni o da appositi protocolli sanitari o linee guida, possono essere indossate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una protezione adeguata e tali da garantire, al contempo, comfort e respirabilità, forma e aderenza appropriate per assicurare la copertura sul volto delle vie respiratorie.

8. L'uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie integra e non sostituisce le altre misure di protezione dal contagio quali il distanziamento interpersonale e l'igiene costante e accurata delle mani.

## **Art. 2**

### ***(Misure relative agli spostamenti)***

1. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, fino al 27 marzo 2021, sull'intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

2. I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

## **Art. 3**

### ***(Disposizioni specifiche per la disabilità)***

1. Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono svolte secondo piani territoriali, adottati dalle regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.

2. Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento interpersonale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista, e, in ogni caso, alle medesime persone è sempre consentito, con le suddette modalità, lo svolgimento di attività motoria anche all'aperto.

## **Art. 4**

### ***(Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali)***

1. Sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14.

## **Art. 5**

### ***(Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale)***

1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:

a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della salute;



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

b) al fine di rendere più efficace il *contact tracing* attraverso l'utilizzo dell'App Immuni, è fatto obbligo all'operatore sanitario del Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale, accedendo al sistema centrale di Immuni, di caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività;

c) è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 19;

d) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 19;

e) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 19 anche presso gli esercizi commerciali;

f) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;

g) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata.

## **Art. 6**

### ***(Misure relative allo svolgimento della prestazione lavorativa nei luoghi di lavoro pubblici e privati sull'intero territorio nazionale)***

1. Nel predisporre, anche attraverso l'adozione di appositi protocolli, le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti con le modalità di cui all'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità.

2. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l'effettività del servizio erogato con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all'articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Nelle pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica, ciascun dirigente:

a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attività che possono essere svolte



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l'effettività del servizio erogato;

b) adotta nei confronti dei dipendenti di cui all'articolo 21-*bis*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché di norma nei confronti dei lavoratori fragili, ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale.

4. Le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione dell'orario di ingresso e di uscita del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario, nonché quello impegnato in attività connessa all'emergenza o in servizi pubblici essenziali. È raccomandata la differenziazione dell'orario di ingresso del personale anche da parte dei datori di lavoro privati.

5. È fortemente raccomandato l'utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell'articolo 90 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quanto previsto dai protocolli di cui agli allegati 12 e 13 al presente decreto.

## **Capo II**

### ***Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona bianca***

#### **Art. 7**

##### ***(Zona bianca)***

1. Con ordinanza del Ministro della salute, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 16-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono individuate le regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, nelle quali cessano di applicarsi le misure di cui al Capo III relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate. A tali attività si applicano comunque le misure anti contagio previste dal presente decreto, nonché dai protocolli e dalle linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi. Restano sospesi gli eventi che implicino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, e la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive.



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

2. Presso il Ministero della salute è istituito un Tavolo tecnico permanente, composto da un rappresentante del Comitato tecnico-scientifico, da un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità e da un rappresentante delle Regioni e Province autonome interessate, cui è affidato il compito di verificare, attraverso il monitoraggio degli effetti dell'allentamento delle misure anti contagio nei territori di cui al comma 1, il permanere delle condizioni di cui al comma 1 e la necessità di adottare eventuali misure intermedie e transitorie.

## **Capo III**

### ***Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona gialla***

#### **Art. 8 (Zona gialla)**

1. Nella Zona gialla di cui all'articolo 1, comma 16-*septies*, lettera d), del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, come modificato dal decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, si applicano le misure del presente decreto, ad eccezione di quelle di cui ai Capi IV e V.

#### **Art. 9 (Misure relative agli spostamenti in Zona gialla)**

1. Dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, fino al 27 marzo 2021, in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitano la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

#### **Art. 10 (Manifestazioni pubbliche)**

1. Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

## **Art. 11**

### ***(Misure concernenti luoghi ove possono crearsi assembramenti)***

1. Può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private.
2. È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
3. L'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. È consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o ad altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8.
4. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.
5. È fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto e fatta eccezione per gli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che possono altresì prestare assistenza anche nel reparto di degenza nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura.
6. L'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), *hospice*, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

## **Art. 12**

### ***(Luoghi di culto e funzioni religiose)***

1. L'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

2. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1, integrato con le successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, a 7.

## **Art. 13**

### ***(Convegni, cerimonie pubbliche e riunioni)***

1. Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.
2. Tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti e in assenza di pubblico.
3. Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni. È fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.

## **Art. 14**

### ***(Musei, istituti e luoghi della cultura)***

1. Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l'anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. A far data dal 27 marzo 2021, il sabato e i giorni festivi, il servizio è assicurato a condizione che l'ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo. Resta sospesa l'efficacia delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, che prevede il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese.

2. Il servizio di cui al comma 1 è organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Le amministrazioni e i soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi della cultura possono individuare specifiche misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di tutela dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attività svolte.

3. Sono altresì aperte al pubblico le mostre alle medesime condizioni previste dal presente articolo per musei e istituti e luoghi della cultura.



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

## **Art. 15** **(Spettacoli aperti al pubblico)**

1. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, *live-club* e in altri locali o spazi anche all'aperto. A decorrere dal 27 marzo 2021, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, *live-club* e in altri locali o spazi anche all'aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 400 per spettacoli all'aperto e a 200 per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.
2. Le attività devono svolgersi nel rispetto degli allegati 26 e 27, come eventualmente integrati o modificati con ordinanza del Ministro della salute, nonché dei protocolli o delle linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, eventualmente adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi dei protocolli e nelle linee guida nazionali, e comunque in coerenza con i criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020.
3. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.

## **Art. 16** **(Centri culturali, centri sociali e ricreativi, sale da ballo e discoteche, feste e cerimonie, sagre e fiere)**

1. Sono sospese le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.
2. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.
3. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.

## **Art. 17** **(Attività motoria e attività sportiva)**

1. È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

2. Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali. Ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento interpersonale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli; sono altresì consentite le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.

3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 18, comma 1, in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento dell'Autorità delegata in materia di sport, è sospeso. Sono altresì sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.

## **Art. 18**

### ***(Competizioni sportive di interesse nazionale)***

1. Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni - di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) - riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui al presente comma e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva. Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP) vigilano sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma.

2. La partecipazione alle competizioni sportive per le persone che hanno soggiornato o transitato all'estero nei 14 giorni precedenti è consentita nel rispetto di quanto previsto agli articoli 49, 50 e 51.



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

## **Art. 19**

### ***(Impianti nei comprensori sciistici)***

1. Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici. Gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni, nonché per lo svolgimento degli allenamenti e delle prove di abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci.

## **Art. 20**

### ***(Attività di sale giochi e dei parchi tematici e di divertimento)***

1. Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente.

2. Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento. È consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8.

## **Art. 21**

### ***(Istituzioni scolastiche)***

1. Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l'attività didattica in presenza. La restante parte della popolazione studentesca si avvale della didattica a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. L'attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza. E' obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi.



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

2. La misura di cui al primo periodo dell'articolo 43 è disposta dai Presidenti delle regioni o province autonome nelle aree, anche di ambito comunale, nelle quali gli stessi Presidenti delle regioni abbiano adottato misure stringenti di isolamento in ragione della circolazione di varianti di SARS-CoV-2 connotate da alto rischio di diffusività o da resistenza al vaccino o da capacità di indurre malattia grave; la stessa misura può altresì essere disposta dai Presidenti delle regioni o province autonome in tutte le aree regionali o provinciali nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti oppure in caso di motivata ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.

3. Presso ciascuna Prefettura-UTG e nell'ambito della Conferenza provinciale permanente di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è istituito un tavolo di coordinamento, presieduto dal prefetto, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di trasporto a tal fine utilizzabili, volto ad agevolare la frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal rientro in classe di tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Al predetto tavolo di coordinamento partecipano il Presidente della provincia o il sindaco della città metropolitana, gli altri sindaci eventualmente interessati, i dirigenti degli ambiti territoriali del Ministero dell'istruzione, i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle aziende di trasporto pubblico locale. All'esito dei lavori del tavolo, il prefetto redige un documento operativo sulla base del quale le amministrazioni coinvolte nel coordinamento adottano tutte le misure di rispettiva competenza, la cui attuazione è monitorata dal medesimo tavolo, anche ai fini dell'eventuale adeguamento del citato documento operativo. Nel caso in cui tali misure non siano assunte nel termine indicato nel suddetto documento, il prefetto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ne dà comunicazione al Presidente della regione, che adotta, ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, una o più ordinanze, con efficacia limitata al pertinente ambito provinciale, volte a garantire l'applicazione, per i settori della scuola e dei trasporti pubblici locali, urbani ed extraurbani, delle misure organizzative strettamente necessarie al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui al presente comma. Le scuole secondarie di secondo grado modulano il piano di lavoro del personale ATA, gli orari delle attività didattiche per docenti e studenti, nonché degli uffici amministrativi, sulla base delle disposizioni del presente comma.

4. Al fine di mantenere il distanziamento interpersonale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa, fatta eccezione per tutte le attività mirate all'apprendimento, al recupero della socialità, comunque nel rispetto delle norme di sicurezza.

5. Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado continuano a essere svolte solo con modalità a distanza. Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche, qualora non completato, avviene secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni.



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

6. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia. L'ente proprietario dell'immobile può autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l'ente gestore ad utilizzarne gli spazi per l'organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche né formali, senza pregiudizio alcuno per le attività delle istituzioni scolastiche medesime. Le attività dovranno essere svolte con l'ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee guida di cui all'allegato 8 e di procedere alle attività di pulizia e igienizzazione necessarie. Alle medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati.

## **Art. 22** ***(Viaggi di istruzione)***

1. Sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché le attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti.

## **Art. 23** ***(Istruzione superiore)***

1. Le università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, predispongono, in base all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, da svolgersi a distanza o in presenza, che tengono conto delle esigenze formative e dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, ferme restando le attività che devono necessariamente svolgersi in presenza, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento che può acquisire il parere, per i Conservatori di Musica, del Comitato Territoriale di Coordinamento (CO.TE.CO.) e, per le Accademie e gli ISIA, della competente Conferenza dei Direttori.

2. A beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime università e istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità e degli studenti



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

con disturbi specifici dell'apprendimento. Le università e le istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico. Le assenze maturate dagli studenti di cui al presente comma non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni.

## **Art. 24** **(Procedure concorsuali)**

1. È sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile. Sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della funzione pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico. Resta ferma in ogni caso l'osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020 e degli ulteriori aggiornamenti, nonché la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto.

2. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali indette o da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del personale dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Esecuzione penale minorile ed esterna, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, si applica quanto previsto dall'articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

## **Art. 25** **(Corsi di formazione)**

1. I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza.
2. Sono consentiti in presenza i corsi di formazione specifica in medicina generale nonché le attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia, nonché del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza.



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

3. Sono parimenti consentiti, anche a distanza e secondo le modalità stabilite con appositi provvedimenti amministrativi, i corsi abilitanti effettuati dagli uffici della motorizzazione civile, dalle scuole e dalle scuole nautiche, i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori, i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo, i corsi per il conseguimento e per il rinnovo del certificato di formazione professionale per i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose svolti dalle autoscuole o da altri enti di formazione, i corsi per il conseguimento dell'abilitazione a pilota di linea ATPL e della licenza di pilota privato PPL tenuti dalle scuole di volo e lo svolgimento dei relativi esami, i corsi abilitanti del personale addetto alla sicurezza nei settori Aeroporti (APT), Spazio aereo (ATM), Economico, amministrativo legale (EAL), Personale di volo (LIC), Medicina aeronautica (MED), Navigabilità iniziale e continua (NAV), Operazioni di volo (OPV), Security (SEC), i corsi di formazione e le relative prove di esame teoriche e pratiche per il rilascio e il mantenimento dei titoli autorizzativi allo svolgimento delle attività connesse con la sicurezza della circolazione ferroviaria, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ivi compresi quelli relativi alla conduzione degli impianti fissi.
4. Sono altresì consentiti i corsi di aggiornamento professionale e di formazione per il conseguimento del brevetto di assistente bagnante e i relativi esami, i corsi di formazione e di addestramento per il conseguimento delle certificazioni necessarie per l'esercizio della professione di lavoratore marittimo e i relativi esami, anche a distanza e secondo le modalità stabilite con provvedimento amministrativo.
5. Sono altresì consentiti le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole per il conseguimento e la revisione delle patenti di guida, delle abilitazioni professionali e di ogni ulteriore titolo richiesto per l'esercizio dell'attività di trasporto, le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici speciali per i trasporti ad impianti fissi per il conseguimento delle abilitazioni per le figure professionali inerenti ai sistemi di trasporto ad impianti fissi, le prove e gli esami teorico-pratici effettuati dalle Autorità marittime, ivi compresi quelli per il conseguimento dei titoli professionali marittimi, delle patenti nautiche e per la selezione di piloti e ormeggiatori dei porti, nonché le prove teoriche e pratiche effettuate dall'Ente nazionale dell'aviazione civile e dalle scuole di volo.
6. In tutte le regioni, gli uffici competenti al rilascio delle patenti nautiche, sulla base delle prenotazioni ricevute, ivi comprese quelle già presentate alla data di applicazione del presente decreto, dispongono un calendario periodico dei candidati da sottoporre ad esame, da tenersi nei settantacinque giorni successivi alla data della dichiarazione di disponibilità all'esame.
7. Sono altresì consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, nonché la formazione in azienda esclusivamente per i dipendenti dell'azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l'attività formativa in presenza, ove necessario, nell'ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

contenimento del contagio da SARSCoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL.

8. Le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto direttoriale generale o analogo provvedimento in relazione ai rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalità didattiche e organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza e l'eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la validità delle prove di esame già sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso. I periodi di assenza dai corsi di formazione di cui al presente comma comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dai medesimi corsi. Si applica quanto previsto dall'articolo 260 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

## **Art. 26**

### ***(Attività commerciali)***

1. Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11.

2. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

## **Art. 27**

### ***(Attività dei servizi di ristorazione)***

1. Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le ore 18:00 è vietato il consumo



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

2. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.

3. Le attività di cui al primo periodo del comma 1 restano consentite a condizione che le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10.

4. Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al comma 3.

5. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

## **Art. 28**

### ***(Attività delle strutture ricettive)***

1. Le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento interpersonale di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive. I protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso:

- a) le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti;
- b) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;
- c) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni;
- d) l'accesso dei fornitori esterni;
- e) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

- f) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti;
- g) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all'interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all'aperto di pertinenza.

## **Art. 29**

### ***(Attività inerenti ai servizi alla persona, nonché servizi bancari, finanziari e altre attività che restano garantiti)***

1. Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10.
2. Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

## **Art. 30**

### ***(Attività professionali)***

1. In ordine alle attività professionali si raccomanda che:
  - a) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  - b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  - c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
  - d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

## **Art. 31**

### ***(Trasporti)***

1. A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento; detto coefficiente sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti.



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

2. Il Presidente della regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 2 il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, può disporre riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori e agli armatori.

## **Art. 32** ***(Istituti penitenziari)***

1. Tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti.

## **Capo IV**

### ***Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona arancione***

## **Art. 33** ***(Zona arancione)***

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, con ordinanza del Ministro della salute, adottata ai sensi dell'articolo 1, commi 16-*quater* e 16-*quinqes*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono individuate le regioni nel cui territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 2 e con un livello di rischio almeno moderato, ovvero che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio alto, secondo quanto stabilito dal documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19; evoluzione della



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano l'8 ottobre 2020 (allegato 25).

2. Con ordinanza del Ministro della salute adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 16-*bis*, quinto periodo, del citato decreto-legge n. 33 del 2020, d'intesa con il Presidente della regione interessata, in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico certificato dalla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, può essere in ogni momento prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, l'esenzione dell'applicazione delle misure di cui agli articoli 35, 36 e 37.

3. Il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale, secondo il procedimento di cui all'articolo 1, comma 16-*bis*, del decreto-legge n. 33 del 2020, verifica il permanere dei presupposti di cui ai commi 1 e 2 e provvede all'aggiornamento dell'ordinanza di cui al comma 1, fermo restando che la permanenza per quattordici giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione. Le ordinanze di cui ai commi 1 e 2 sono efficaci per un periodo minimo di quindici giorni, salvo che dai risultati del monitoraggio risulti necessaria l'adozione di misure più rigorose, e vengono comunque meno allo scadere del termine di efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla cui base sono adottate, salva la possibilità di reiterazione. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 16-*ter*, del decreto-legge n. 33 del 2020, l'accertamento della permanenza per quattordici giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 16-*bis*, del decreto-legge n. 33 del 2020, come verificato dalla Cabina di regia, comporta l'applicazione, per un ulteriore periodo di quattordici giorni, delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore, salvo che la Cabina di regia ritenga congruo un periodo inferiore.

## **Art. 34**

### ***(Disposizioni applicabili in zona arancione)***

1. A far data dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui all'articolo 33, comma 1, nelle zone arancioni si applicano, oltre alle misure previste per l'intero territorio nazionale, le misure di cui al Capo III, ove non siano previste misure più rigorose ai sensi del presente Capo.

## **Art. 35**

### ***(Misure relative agli spostamenti in zona arancione)***

1. È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona arancione salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori in zona arancione è



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto.

2. È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, fino al 27 marzo 2021, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitano la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

4. Sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

## **Art. 36**

### ***(Musei, istituti, luoghi della cultura e spettacoli aperti al pubblico)***

1. Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica.

2. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, *live-club* e in altri locali o spazi anche all'aperto.

## **Art. 37**

### ***(Attività dei servizi di ristorazione)***

1. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

2. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.

3. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

## **Capo V**

### ***Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa***

#### **Art. 38 (Zona rossa)**

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, con ordinanza del Ministro della salute, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 16-*quater*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono individuate le regioni nel cui territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a cinquanta casi ogni centomila abitanti e che si colloca in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato, secondo quanto stabilito dal documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19; evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano l'8 ottobre 2020 (allegato 25).

2. Con ordinanza del Ministro della salute adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 16-*bis*, quinto periodo, del citato decreto-legge n. 33 del 2020, d'intesa con il Presidente della regione interessata, in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico certificato dalla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, può essere in ogni momento prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, l'esenzione dell'applicazione delle misure di cui agli articoli da 40 a 48.

3. Il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale, secondo il procedimento di cui all'articolo 1, comma 16-*bis*, del decreto-legge n. 33 del 2020, verifica il permanere dei presupposti di cui ai commi 1 e 2 e provvede all'aggiornamento dell'ordinanza di cui al comma 1, fermo restando che la permanenza per quattordici giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione. Le ordinanze di cui ai commi 1 e 2 sono efficaci per un periodo minimo di quindici giorni, salvo che dai risultati del monitoraggio risulti necessaria l'adozione di misure più rigorose, e vengono comunque meno allo scadere del termine di efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla cui base sono adottate, salva la possibilità di reiterazione. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 16-*ter*, del decreto-legge n. 33 del 2020, l'accertamento della permanenza per quattordici giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, effettuato ai sensi



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

dell'articolo 1, comma 16-*bis*, del decreto-legge n. 33 del 2020, come verificato dalla Cabina di regia, comporta l'applicazione, per un ulteriore periodo di quattordici giorni, delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore, salvo che la Cabina di regia ritenga congruo un periodo inferiore.

## **Art. 39**

### ***(Disposizioni applicabili in zona rossa)***

1. A far data dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui all'articolo 38, comma 1, nelle zone rosse si applicano, oltre alle misure previste sull'intero territorio nazionale, le misure di cui al Capo III ove non siano previste misure più rigorose ai sensi del presente Capo.

## **Art. 40**

### ***(Misure relative agli spostamenti in zona rossa)***

1. È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

2. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.

3. Il transito sui territori in zona rossa è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto.

## **Art. 41**

### ***(Attività motoria e attività sportiva)***

1. Tutte le attività previste dall'articolo 17, commi 2 e 3, anche se svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.

2. È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale.



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

## **Art. 42**

### ***(Musei, istituti, luoghi della cultura e spettacoli aperti al pubblico)***

1. Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica.
2. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, *live-club* e in altri locali o spazi anche all'aperto.

## **Art. 43**

### ***(Istituzioni scolastiche)***

1. Sono sospese le attività dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

## **Art. 44**

### ***(Istruzione superiore, corsi di formazione in medicina generale e prove di verifica)***

1. È sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza.
2. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza.
3. Resta in ogni caso fermo il rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22.



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano, per quanto compatibili, anche alle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento che può acquisire il parere, per i Conservatori di Musica, del Comitato Territoriale di Coordinamento (CO.TE.CO.) e, per le Accademie e gli ISIA, della competente Conferenza dei Direttori.

5. Sono temporaneamente sospese le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti, di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento delle patenti di categoria B, B96 e BE, con conseguente proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove, per un periodo pari a quello di efficacia dell'ordinanza di cui all'articolo 38, comma 1.

## **Art. 45** **(Attività commerciali)**

1. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all'articolo 26, comma 2.

2. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

3. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

## **Art. 46** **(Attività dei servizi di ristorazione)**

1. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

2. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

3. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

## **Art. 47**

### ***(Attività inerenti servizi alla persona)***

1. Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24.

## **Art. 48**

### ***(Attività lavorativa)***

1. I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.

## **Capo VI**

### ***Ulteriori misure di contenimento del contagio sulle aree del territorio nazionale concernenti gli spostamenti da e per l'estero***

## **Art. 49**

### ***(Limitazioni agli spostamenti da e per l'estero)***

1. Sono vietati gli spostamenti per Stati e territori di cui all'elenco E dell'allegato 20, nonché l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei quattordici giorni antecedenti, salvo che ricorrano uno o più dei seguenti motivi, comprovati mediante la dichiarazione di cui all'articolo 50, comma 1:

- a) esigenze lavorative;
- b) assoluta urgenza;
- c) esigenze di salute;
- d) esigenze di studio;
- e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

f) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea, di Stati parte dell'*accordo di Schengen*, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano;



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

g) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera f), come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE;

h) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale;

i) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera h), come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE;

l) ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l'abitazione o la residenza di una persona di cui alle lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi è una comprovata e stabile relazione affettiva.

2. Nelle more dell'adozione del successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, gli elenchi di cui all'allegato 20 possono essere modificati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Sono fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 33 del 2020, nonché le limitazioni disposte in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020.

4. Ai soggetti, cui si applicano le ordinanze del Ministro della salute 9 gennaio 2021 e 13 febbraio 2021, recanti "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", che si trovano nelle situazioni previste all'articolo 51, comma 7, lettere f), m) e n), è comunque consentito, previa autorizzazione del Ministero della salute o secondo protocolli sanitari validati, in deroga ai commi da 1 a 6 del medesimo articolo 51, l'ingresso nel territorio nazionale per ragioni di salute comprovate e non differibili, secondo la seguente disciplina:

a) adempimento degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 50;

b) presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

c) sottoposizione a un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento.

5. Per la partecipazione a competizioni sportive di cui all'articolo 18, comma 1, è in ogni caso consentito l'ingresso nel territorio nazionale ad atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, rappresentanti della stampa estera e accompagnatori che nei quattordici giorni precedenti hanno soggiornato o transitato in Paesi o territori esteri indicati agli elenchi B, C, D ed E dell'allegato 20, inclusi i Paesi dai quali è vietato l'ingresso in Italia, alle seguenti condizioni:

- a) adempimento degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 50;
- b) presentazione al vettore, all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
- c) svolgimento della competizione sportiva in conformità con lo specifico protocollo adottato dall'ente sportivo organizzatore dell'evento.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2 dell'ordinanza del Ministro della salute 13 febbraio 2021, alle persone che hanno soggiornato o transitato in Brasile nei 14 giorni precedenti, l'ingresso nel territorio nazionale è consentito altresì per raggiungere il domicilio, abitazione o residenza dei figli minori.

## **Art. 50**

### ***(Obblighi di dichiarazione in occasione dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero)***

1. Fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in Italia stabiliti all'articolo 49, chiunque fa ingresso per qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D, ed E dell'allegato 20 è tenuto a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare controlli una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche, di:

a) Paesi e territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia;

b) motivi dello spostamento conformemente all'articolo 49, nel caso di ingresso da Stati e territori di cui all'elenco E dell'allegato 20;

c) nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui agli elenchi D, ed E dell'allegato 20:

1) indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;

2) mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere il luogo di cui al numero 1) ovvero, esclusivamente in caso di ingresso in Italia mediante trasporto aereo di linea, ulteriore mezzo aereo di linea di cui si prevede l'utilizzo per raggiungere la località di destinazione finale e il codice identificativo del titolo di viaggio;



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

3) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;

4) eventuale sussistenza di una o più circostanze di cui all'articolo 51, comma 7.

2. Nei casi espressamente previsti dal presente decreto e negli altri casi in cui ciò sia prescritto dall'autorità sanitaria nell'ambito dei protocolli di sicurezza previsti dal presente decreto, è fatto obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un'attestazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.

3. Le persone, che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi C, D ed E dell'allegato 20, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio.

4. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l'obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento.

## **Art. 51**

### ***(Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero)***

1. Le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi D ed E dell'allegato 20, anche se asintomatiche, si attengono ai seguenti obblighi:

a) compiono il percorso dal luogo di ingresso nel territorio nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo di linea utilizzato per fare ingresso in Italia all'abitazione o alla dimora dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario esclusivamente con il mezzo privato indicato ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c), fatto salvo il caso di transito aeroportuale di cui al comma 2;

b) sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora indicata ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c).

2. In deroga al comma 1, lettera a), in caso di ingresso nel territorio nazionale mediante trasporto aereo di linea, è consentito proseguire, mediante altro mezzo aereo di linea, il viaggio verso la destinazione finale indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c), a condizione di non allontanarsi dalle aree specificamente destinate all'interno delle aerostazioni.

3. Nell'ipotesi di cui ai commi 1 e 2, se dal luogo di ingresso nel territorio nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo di linea utilizzato per fare ingresso in Italia non è possibile raggiungere effettivamente mediante mezzo di trasporto privato l'abitazione o la dimora, indicata come luogo di



# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

effettuazione del periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, fermo restando l'accertamento da parte dell'Autorità giudiziaria in ordine all'eventuale falsità della dichiarazione resa all'atto dell'imbarco ai sensi dell'articolo 50, comma 1, l'Autorità sanitaria competente per territorio informa immediatamente la Protezione civile regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, i soggetti di cui al periodo precedente sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria.

4. Ad eccezione delle ipotesi nelle quali vi sia insorgenza di sintomi COVID-19, durante il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario effettuati secondo le modalità previste dai commi da 1 a 3, è sempre consentito per le persone sottoposte a tali misure avviare il computo di un nuovo periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione o dimora, diversa da quella precedentemente indicata dall'Autorità sanitaria, a condizione che sia trasmessa alla stessa Autorità la dichiarazione prevista dall'articolo 50, comma 1, integrata con l'indicazione dell'itinerario che si intende effettuare, e garantendo che il trasferimento verso la nuova abitazione o dimora avvenga esclusivamente con mezzo privato. L'Autorità sanitaria, ricevuta la comunicazione di cui al precedente periodo, provvede ad inoltrarla immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente in relazione al luogo di destinazione per i controlli e le verifiche di competenza.

5. L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al presente articolo, alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:

a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;

b) avviata la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, l'operatore di sanità pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 0000716 del 25 febbraio 2020);

c) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena precauzionale, specificandone la data di inizio e fine;

d) accertano l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;

e) informano la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;

f) informano la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera), nonché di mantenere:

1) lo stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione;



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

- 2) il divieto di contatti sociali;
- 3) il divieto di spostamenti e viaggi;
- 4) l'obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;

g) in caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:

- 1) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l'operatore di sanità pubblica;
- 2) indossare una mascherina chirurgica e allontanarsi dagli altri conviventi;
- 3) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario;

h) l'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica, procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.

6. Nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C dell'allegato 20, si applica l'obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. In caso di mancata presentazione dell'attestazione di cui al presente comma, si applicano i commi da 1 a 5.

7. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 50, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 non si applicano:

- a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
- b) al personale viaggiante;
- c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all'elenco A dell'allegato 20;
- d) agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;

e) agli ingressi per ragioni non differibili, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un'attestazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;

f) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;

g) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;

h) ai cittadini e ai residenti di uno Stato membro dell'Unione europea e degli ulteriori Stati e territori indicati agli elenchi A, B, C e D dell'allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

motivi di lavoro, salvo che nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C;

i) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

l) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;

m) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a centoventi ore;

n) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni;

o) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;

p) agli ingressi mediante voli «*Covid-tested*», conformemente all'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni;

q) agli ingressi per competizioni sportive di interesse nazionale in conformità con quanto previsto dall'articolo 49, comma 5.

8. Ai fini dell'ingresso nel territorio nazionale, i bambini di età inferiore ai due anni sono esentati dall'effettuazione del test molecolare o antigenico.

## Capo VII

### *Ulteriori misure di contenimento del contagio sulle aree del territorio nazionale concernenti i trasporti*

#### Art. 52

#### *(Obblighi dei vettori e degli armatori)*

1. I vettori e gli armatori sono tenuti a:

a) acquisire e verificare prima dell'imbarco la dichiarazione di cui all'articolo 50, e di conservarla per almeno 30 giorni al fine di renderla disponibile all'autorità sanitaria;

b) misurare la temperatura dei singoli passeggeri;

c) vietare l'imbarco a chi manifesta uno stato febbrile, nonché nel caso in cui la dichiarazione di cui alla lettera a) non sia completa;

d) adottare le misure organizzative che, in conformità al «*Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della*



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

*logistica*» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14, nonché alle «*Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico*» di cui all'allegato 15, assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati;

e) fare utilizzare all'equipaggio e ai passeggeri i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e indicare le situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi;

f) dotare, al momento dell'imbarco, i passeggeri che ne risultino sprovvisti dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

g) adottare le misure organizzative previste dal "*Protocollo per raggiungere una nave per l'imbarco, per la libera uscita e per lasciare una nave per il rimpatrio*", approvato dal Comitato tecnico scientifico in data 11 dicembre 2020 di cui all'allegato 28.

2. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all'estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.

## **Art. 53**

### ***(Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera)***

1. I servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana possono essere svolti solo nel rispetto delle specifiche linee guida di cui all'allegato 17 del presente decreto, validate dal Comitato tecnico-scientifico.

2. I servizi di crociera possono essere fruiti da coloro che non siano sottoposti ovvero obbligati al rispetto di misure di sorveglianza sanitaria e/o isolamento fiduciario e che non abbiano soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti all'imbarco in Stati o territori di cui agli elenchi D ed E dell'allegato 20. In caso di soggiorno o transito in Stati o territori di cui all'elenco C, si applica l'articolo 51, comma 6.

3. Ai fini dell'autorizzazione allo svolgimento della crociera, prima della partenza della nave, il Comandante presenta all'Autorità marittima una specifica dichiarazione da cui si evincano:

a) l'avvenuta predisposizione di tutte le misure necessarie al rispetto delle linee guida di cui al comma 1;

b) i successivi porti di scalo ed il porto di fine crociera, con le relative date di arrivo/partenza;

c) la nazionalità e la provenienza dei passeggeri imbarcati nel rispetto delle previsioni di cui al comma 2.



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, secondo periodo, è consentito alle navi di bandiera estera impiegate in servizi di crociera l'ingresso nei porti italiani nel caso in cui queste ultime provengano da porti di scalo situati in Stati o territori di cui agli elenchi A, B e C dell'allegato 20 e tutti i passeggeri imbarcati non abbiano soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all'ingresso nel porto italiano in Stati o territori di cui agli elenchi D ed E dell'allegato 20, nonché previa attestazione circa il rispetto, a bordo della nave, delle linee guida di cui al comma 1. Il Comandante della nave presenta all'autorità marittima, almeno ventiquattro ore prima dell'approdo della nave, una specifica dichiarazione contenente le indicazioni di cui al comma 3.

5. Gli scali sono consentiti solo negli Stati e territori di cui agli elenchi A, B e C dell'allegato 20 e sono vietate le escursioni libere, per le quali i servizi della crociera non possono adottare specifiche misure di prevenzione dal contagio.

## **Art. 54**

### ***(Misure in materia di trasporto pubblico di linea)***

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel «*Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica*» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14, nonché delle «*Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico*», di cui all'allegato 15.

2. In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con proprio decreto, da adottarsi di concerto con il Ministro della salute, può integrare o modificare le «*Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico*», di cui all'allegato 15, nonché, previo accordo con i soggetti firmatari, il «*Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica*» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14.

3. In relazione alla sperimentazione dei voli *Covid tested*, ferma l'applicazione fino al 6 aprile 2021 della disciplina di cui all'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020, con una o più ordinanze del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è possibile individuare ulteriori tratte per le quali l'imbarco ai passeggeri è consentito a seguito di obbligatorio test antigenico rapido eseguito prima dell'imbarco o a seguito di presentazione di certificazione attestante il risultato negativo di un test molecolare (RT PCR) o antigenico, effettuato per mezzo di tampone non oltre le 48 ore precedenti all'imbarco, nel rispetto degli articoli 49 e 50.



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

## **Capo VIII**

### ***Disposizioni riguardanti l'esecuzione e il monitoraggio delle misure e disposizioni finali***

#### **Art. 55**

##### ***(Esecuzione e monitoraggio delle misure)***

1. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto si avvale delle Forze di polizia, con il possibile concorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al presidente della regione e della provincia autonoma interessata.

#### **Art. 56**

##### ***(Tavolo tecnico di confronto)***

1. Al fine di dare attuazione agli indirizzi forniti dalle Camere ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, con decreto del Ministro della salute è istituito presso il medesimo Ministero un tavolo tecnico di confronto, composto da rappresentanti del Ministero della salute, dell'Istituto Superiore di Sanità, delle Regioni e delle Province autonome su designazione del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nonché da un rappresentante del Comitato tecnico-scientifico con il compito di procedere all'eventuale revisione o aggiornamento dei parametri per la valutazione del rischio epidemiologico individuati dal decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, in considerazione anche delle nuove varianti virali.

#### **Art. 57**

##### ***(Disposizioni finali)***

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 6 marzo 2021, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, e sono efficaci fino al 6 aprile 2021, ad eccezione dell'articolo 7 che si applica dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. Le disposizioni di cui alle ordinanze del Ministro della salute 9 gennaio 2021 e 13 febbraio 2021 recanti «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», richiamate in premessa, continuano ad applicarsi fino alla data del 6 aprile 2021, salvo eventuali successive modifiche.



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

3. Le disposizioni delle ordinanze del Ministro della salute 27 febbraio 2021, recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le Regioni Abruzzo, Basilicata, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Province autonome di Trento e Bolzano, Toscana, Sardegna, Umbria, richiamate in premessa, continuano ad applicarsi fino all'adozione delle nuove ordinanze ai sensi dell'articolo 1, commi 16-*bis* e seguenti del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, e comunque non oltre il 15 marzo 2021, fatta salva una eventuale nuova classificazione.

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Roma, 02 MAR 2021

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELLA SALUTE

**BANDO ISI INAIL 2020 : PUBBLICAZIONE SCADENZE PER L'INVIO DELLE DOMANDE**

Sono state pubblicate sul portale INAIL le scadenze relative al bando ISI INAIL 2020:

<b>Calendario scadenze Isi 2020</b>	
Apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda	1 giugno 2021
Chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda	15 luglio 2021 entro le ore 18:00
Download codici identificativi	Dal 20 luglio 2021
Regole tecniche per l'inoltro della domanda online e date dell'apertura dello sportello informatico	Entro la chiusura della procedura informatica sarà fornita indicazione della data di pubblicazione delle regole tecniche
Pubblicazione elenchi cronologici provvisori	Entro 14 giorni dall'apertura dello sportello informatico
Upload della documentazione (efficace nei confronti degli ammessi agli elenchi pena la decadenza della domanda)	Periodo di apertura della procedura comunicato con la pubblicazione degli elenchi cronologici
Pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi	Alla data comunicata contestualmente alla pubblicazione degli elenchi cronologici provvisori.

Di seguito i punti principali del bando:

**Avviso pubblico Isi 2020:**

In attuazione del comma 6 bis, articolo 95, d.l. n.34 del 19 maggio 2020 e in conformità all'art. 11, comma 5, d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., attraverso la pubblicazione di singoli Avvisi pubblici regionali/provinciali, Inail finanzia investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

**Finalità:**

L'obiettivo è quello di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti.

**Destinatari dei finanziamenti:**

L'iniziativa è rivolta a tutte le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura e gli Enti del terzo settore, ad esclusione delle micro e piccole imprese agricole operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli; queste ultime destinatarie dell'iniziativa ISI agricoltura 2019-2020, pubblicata il 6 luglio 2020.

**Progetti ammessi a finanziamento:**

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 4 Assi di finanziamento:

- Progetti di investimento e Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale - Asse di finanziamento 1 (sub Assi 1.1 e 1.2)
- Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) - Asse di finanziamento 2
- Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto - Asse di finanziamento 3
- Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività - Asse di finanziamento 4

**Risorse finanziarie destinate ai finanziamenti:**

Le risorse finanziarie destinate dall'Inail, ai progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sono ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento. Di tale ripartizione è data evidenza nell'allegato "Isi 2020 – risorse economiche" che costituisce parte integrante degli Avvisi pubblici regionali/provinciali pubblicati.

Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell'IVA, come di seguito riportato.

Per gli Assi 1, 2 e 3 il finanziamento è costituito da un contributo in conto capitale fino al 65% delle spese ammissibili, calcolate al netto dell'IVA, sostenute e documentate, per la realizzazione del progetto. Il progetto da finanziare deve essere tale da comportare un contributo compreso tra un minimo di Euro 5.000,00 ed un massimo di Euro 130.000,00. Il limite minimo di spesa non è previsto per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

Per i progetti di cui all'asse 4 il finanziamento è costituito da un contributo in conto capitale fino al 65% delle spese ammissibili, calcolate al netto dell'IVA, sostenute e documentate, per la realizzazione del progetto. Il progetto da finanziare deve essere tale da comportare un contributo compreso tra un minimo di Euro 2.000,00 ed un massimo di Euro 50.000,00.

**Modalità e tempistiche di presentazione della domanda:**

Sul portale Inail - nella sezione Accedi ai Servizi Online - le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali. La domanda compilata e registrata, esclusivamente, in modalità telematica, dovrà essere inoltrata allo sportello informatico per l'acquisizione dell'ordine cronologico, secondo quanto riportato nel documento "Regole Tecniche". Le domande ammesse agli elenchi cronologici dovranno essere confermate, a pena di decadenza dal beneficio, attraverso l'apposita funzione on line di upload/caricamento della documentazione, come specificato negli Avvisi regionali/provinciali.

**Dott. Federico Marangoni**

0544/280214 (diretto)



347/0972662



[marangoni@confimiromagna.it](mailto:marangoni@confimiromagna.it)



## STAGE FORMATIVI GRATUITI IN AZIENDA

### TECNICO PER L'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE SPECIALIZZATO IN MANUTENZIONE E PROGRAMMAZIONE PLC

*Operazione Rif. P.A. 2020-14431/RER progetto 1 approvato con DGR n.927 del 28/07/2020 dalla Regione Emilia Romagna e co-finanziata da Fondo Sociale Europeo.*

Segnaliamo alle Aziende interessate che sono in fase di organizzazione gli **stage** previsti nell'ambito del percorso formativo "**TECNICO PER L'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE SPECIALIZZATO IN MANUTENZIONE E PROGRAMMAZIONE PLC**", organizzato da Sviluppo PMI.

Il profilo fa riferimento alle competenze richieste dal settore meccanico, elettrico, elettronico ed informatico. Il tecnico può intervenire sia in fase di progettazione che di gestione diretta di macchine ed impianti automatizzati, verificare le conformità del prodotto rispetto agli standard attesi e gestire infine eventuali anomalie tramite correttivi sia della progettazione sia nella produzione.

**Lo stage, completamente gratuito per l'azienda ospitante, può essere attivato dal 17/05/2021 per una durata complessiva di 240 ore.**

Verrà data priorità alle aziende che per contenuti e mansioni sono più attinenti al profilo professionale e ne valuteranno l'inserimento in seguito allo stage.

Le Aziende interessate potranno visionare i curricula dei frequentanti, ricevere informazioni circa l'articolazione didattica del percorso ed ogni altro chiarimento rivolgendosi alla referente del progetto (Venturi Sofia, [sventuri@sviluppopmi.com](mailto:sventuri@sviluppopmi.com) tel. 0544 280280)

**Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire tramite e-mail, utilizzando la scheda di adesione in calce alla presente comunicazione.**

## SCHEDA DI RICHIESTA STAGE

e-mail [sventuri@sviluppopmi.com](mailto:sventuri@sviluppopmi.com)

<b>Nome azienda</b>
<b>Indirizzo</b>
<b>Settore azienda</b>
<b>Nome del referente</b>
<b>Contatto telefonico</b>
<b>Indirizzo mail</b>

**Possibilità di inserimento in azienda in seguito allo stage? Si \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_**

**Attività prevista**

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

**CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SOSPESI PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA  
DA COVID-19: MODALITÀ DI VERSAMENTO (ENTRO IL 16 MARZO 2021, IN UN'UNICA  
SOLUZIONE O CON LA PRIMA DI, AL MASSIMO, 4 RATE)**

L'art. 13 del d.l. 28/10/2020, n. 137 <sup>(\*)</sup> (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 45/2020), l'art. 11 del d.l. 9/11/2020, n. 149 <sup>(\*\*)</sup> (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 48/2020) e l'art. 2 del d.l. 30/11/2020, n. 157 <sup>(\*\*\*)</sup> (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 50/2020) hanno introdotto misure concernenti la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'art. 1, comma 2, della legge 18/12/2020, n. 176 - di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 137/2020 - ha abrogato i decreti-legge n. 149 e n. 157 del 2020 e disposto espressamente che *"restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti"* sulla base degli stessi.

Le previsioni di cui agli articoli 11 del d.l. n. 149/2020 e 2 del d.l. n. 157/2020, sopra richiamate, sono state recepite - giova evidenziarlo per completezza -, rispettivamente, negli articoli 13-bis e 13-quater del d.l. n. 137/2020, introdotti dalla legge n. 176/2020.

Su quanto disposto dalle citate normative, di conseguenza, l'INPS:

- con la circolare 14/12/2020, n. 145 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 52/2020) e il messaggio 23/12/2020, n. 4840 (disponibile al link <https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%204840%20del%2023-12-2020.pdf>), in particolare, ha fornito le corrispondenti "indicazioni";
- con il messaggio 2/3/2021, n. 896, ha illustrato come segue le modalità con cui è possibile effettuare i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi, senza applicazione di sanzioni e interessi:
  - a) **in unica soluzione**, non oltre il 16 marzo 2021;
  - b) **a rate**, fino a un massimo di 4 mensili di pari importo, con pagamento della prima entro il 16 marzo 2021.

Per tutte le Gestioni previdenziali l'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 50,00. Il versamento delle rate successive alla prima dovrà essere eseguito nei mesi seguenti, entro il giorno 16 di ciascuno di essi. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi per i soggetti interessati dalle norme sopra richiamate, la cui scadenza ricade nei periodi oggetto di sospensione, dovranno essere versate, in unica soluzione, entro il 16 marzo 2021.

Per espressa previsione normativa, non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali già versati.

Laddove l’Agenzia delle Entrate accerti l’insussistenza - in capo ai soggetti che si sono avvalsi delle misure di sospensione contributiva - dei requisiti, ove prescritti dalla legge, riguardanti i ricavi e la riduzione del fatturato <sup>(\*\*\*)</sup>, i provvedimenti di sospensione non verranno riconosciuti e risulterà applicabile il regime sanzionatorio ordinario di cui all’art. 116 della legge 23/12/2000, n. 388 (da ultimo, si veda CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 5/2021).

**Modalità di versamento dei contributi sospesi  
(ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori)**

**Aziende con dipendenti**

Il versamento dei contributi sospesi - da effettuarsi in unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o a rate, fino a un massimo di quattro mensili di pari importo, con scadenza della prima entro la citata data, senza applicazione di sanzioni e interessi - deve avvenire con il modello “F24”.

I codici attribuiti alle sospensioni contributive previste dalle norme sopra indicate e inseriti nei flussi Uniemens sono i seguenti:

**N974- N975-N976** (cfr. il messaggio INPS n. 4840/2020).

Il contribuente deve compilare la “Sezione INPS” del modello “F24” con le modalità indicate nell’esempio che segue, utilizzando il codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato nelle denunce.

Si rammenta che il codice N974 è riferito alle mensilità di ottobre e novembre 2020 e, nel caso in cui il contribuente abbia diritto a entrambe le sospensioni, deve compilare due righe distinte, una per ciascun mese.

Sede	Causale contributo	Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda	Periodo dal	Periodo al	Importo versato
	DSOS	PPNNNNNCCN9XX	mm/aaaa	mm/aaaa	

«Per il versamento delle rate sospese in scadenza nei mesi di novembre e dicembre 2020, per rateazioni ordinarie concesse dall’INPS, da effettuarsi in unica soluzione entro il 16 marzo 2021, deve essere utilizzata la consueta causale contributo “RC01”.»

**Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335**

Facendo seguito alle indicazioni già fornite in proposito dall’INPS (cfr. il messaggio n. 4840/2020), la contribuzione sospesa è stata indicata nel flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione con i seguenti codici:

- 32 “sospensione contributiva emergenza epidemiologica Covid 19 – Decreto-Legge 157/2020 art. 2, comma 1”;

- 33 “sospensione contributiva emergenza epidemiologica Covid 19 – Decreto-Legge 157/2020 art. 2, comma 2”;
- 34 “sospensione contributiva emergenza epidemiologica Covid 19 – Decreto-Legge 157/2020 art. 2, comma 3”.

I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, oggetto della sospensione ai sensi dell’art. 2, commi 1, 2 e 3, del d.l. n. 157/2020, recepito nell’art. 13-quater del d.l. n. 137/2020, sono quelli con scadenza legale nel mese di dicembre 2020, secondo le specifiche fornite dall’INPS con la circolare 14/12/2020, n. 145 (compensi erogati nel mese di competenza novembre 2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 52/2020).

I versamenti devono essere effettuati:

- in unica soluzione entro il 16 marzo 2021 oppure in quattro rate mensili di pari importo a decorrere da tale data, senza applicazione di sanzioni o interessi;
- compilando per ogni periodo mensile interessato sospeso la “Sezione INPS” del modello “F24” nel seguente modo:

Codice Sede	Causale contributo	Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda	Periodo dal	Periodo al	Importi a debito versati
	CXX/C10		mm/aaaa	mm/aaaa	

***Aziende con natura giuridica privata che inviano le denunce di manodopera agricola dei lavoratori iscritti alla sezione agricola del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD)***

Nel canale della telematizzazione del “Cassetto previdenziale Aziende Agricole” sono disponibili le istanze per richiedere - ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2, del d.l. n. 157/2020, recepito successivamente nell’art. 13-quater del d.l. n. 137/2020 - la sospensione del pagamento relativo alla contribuzione dovuta per il secondo trimestre 2020, il cui termine ordinario di scadenza, 16 dicembre 2020, ricade nel periodo di riferimento della sospensione. Le istanze presentate ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto art. 2 sono gestite in automatico a livello centrale e comportano l’attribuzione del codice di autorizzazione 4Y, visibile nel “Cassetto previdenziale Aziende Agricole”.

Alle posizioni contributive delle aziende agricole rientranti nella previsione normativa di cui al comma 3 dell’art. 2 del d.l. n. 157/2020 è stato attribuito il codice di autorizzazione 4X, come indicato nel paragrafo 1.3 del messaggio INPS n. 4840/2020.

In prossimità della scadenza del 16 marzo 2021, alle aziende a cui sono stati già attribuiti i suddetti codici di autorizzazione e che risulteranno a debito, verrà inviata una comunicazione, news individuale, con le specifiche per effettuare il pagamento in unica soluzione o in modalità rateale, per un massimo di quattro rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi; il pagamento della prima rata dovrà essere effettuato entro il 16 marzo 2021.

Si precisa che per le aziende con codice di autorizzazione 4Y e 4X la sospensione opera anche sulla rata dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricade nel mese

di dicembre 2020, che dovrà essere versata, in unica soluzione, entro il 16 marzo 2021, con le consuete modalità di pagamento.

### **Lavoratori agricoli autonomi**

Nel periodo oggetto di sospensione non sono previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente dei lavoratori in esame. La sospensione opera comunque per i versamenti relativi ai piani di rateizzazione concessi dall'INPS per la rata del mese di dicembre 2020.

I lavoratori autonomi agricoli che hanno i requisiti di cui all'art. 2, commi 1, 2 e 3, del d.l. n. 157/2020, recepito nell'art. 13-quater del d.l. n. 137/2020, per avvalersi della sospensione della rata di dilazione devono utilizzare l'istanza presente nel "Cassetto previdenziale Autonomi in Agricoltura", "Comunicazione bidirezionale", "COVID19 - SOSPENSIONE RATE PIANO AMMORTAMENTO AUTONOMI".

La rata oggetto di sospensione dovrà essere versata, in unica soluzione, entro il 16 marzo 2021, con le consuete modalità di pagamento.

### **Aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica**

«All'atto della restituzione dei contributi sospesi, dovrà essere compilato l'elemento <AltriImportiDovuti\_Z2> indicando nell'elemento <AnnoMese> quello della denuncia in cui l'elemento è dichiarato, in quello <TipologiaDovuto> il Codice 33 – Restituzione contributi sospesi per eventi calamitosi e in quello <ImportoDovuto>, il valore dell'intero importo dovuto nel caso di restituzione in unica soluzione, ovvero della singola rata nel caso di restituzione in forma rateale nella misura massima di quattro rate di pari importo, avendo inoltre cura di valorizzare il <TipoOperazione> con D – Dichiarazione e il <TipoEvento> con il Codice 002 - Emergenza Covid Circolare 37/2020.»

Il pagamento dovrà essere effettuato in unica soluzione entro il 16 marzo 2021, oppure in quattro rate mensili di pari importo a decorrere da tale data, utilizzando il modello "F24", avendo cura di indicare sullo stesso il mese in cui viene effettuata la denuncia; la causale da utilizzare sarà P X 33, laddove la X deve assumere il valore corrispondente alla Gestione di riferimento.

#### **(\*) Art. 13 del d.l. n. 137/2020**

#### **Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive**

1. Per i datori di lavoro privati di cui al comma 2, che hanno la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti per la competenza del mese di novembre 2020.

2. La sospensione dei termini di cui al comma 1 si applica ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto i cui dati identificativi verranno comunicati, a cura dell'Agenzia delle Entrate, a INPS e a INAIL, al fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione.

3. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del comma 1, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16

marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

4. I benefici del presente articolo sono attribuiti in coerenza con la normativa vigente dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 504 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

**(\*\*) Art. 11 del d.l. n. 149/2020 (abrogato)**

**Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive**

1. La sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020 di cui all'articolo 13, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, si applica anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 1 al presente decreto. La predetta sospensione non opera relativamente ai premi per l'assicurazione obbligatoria INAIL.

2. È altresì sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 2 del presente decreto.

3. I dati identificativi relativi ai suddetti datori verranno comunicati, a cura dell'Agenzia delle Entrate, all'INPS, al fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione.

4. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

5. I benefici del presente articolo sono attribuiti in coerenza della normativa vigente dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 206 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 31.

**(\*\*\*) Art. 2 del d.l. n. 157/2020 (abrogato)**

**Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre**

1. Per i soggetti, esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, sono sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:

- a) ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni;
- b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto;
- c) ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

2. I versamenti di cui al comma 1 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel comma 1, ai soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, nonché ai soggetti che operano nei settori economici individuati nell'allegato 2 al medesimo decreto-legge, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.

4. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 3.925 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 26.

**IL MERCATO DEL LAVORO 2020: UNA LETTURA INTEGRATA**

Il Rapporto annuale sul mercato del lavoro 2020 - pubblicato il 25 febbraio 2021 e il cui testo è accessibile cliccando sul seguente link: <http://www.confimromagna.it/wp-content/uploads/2021/03/Mercato-del-lavoro-2020-Una-lettura-integrata.pdf> - è frutto della collaborazione tra ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Istat, Inps, Inail e Anpal, sviluppata nell'ambito dell'Accordo quadro che ha l'obiettivo di favorire la diffusione d'informazioni armonizzate, complementari e coerenti sulla struttura e sulla dinamica del mercato del lavoro in Italia, valorizzando la ricchezza delle diverse fonti d'informazione sull'occupazione – amministrative e statistiche – per rispondere all'esigenza di una lettura sempre più integrata dei dati sul fenomeno esaminato.

Nel 2020, la pandemia dovuta al Covid-19 ha condizionato in maniera cruciale gli sviluppi dell'economia e della società, in Italia come nel mondo intero. L'emergenza sanitaria e la conseguente sospensione delle attività di interi settori produttivi hanno rappresentato anche nel nostro Paese uno shock improvviso e senza precedenti sulla produzione di beni e servizi e, di conseguenza, sul mercato del lavoro. In particolare nel secondo trimestre 2020 si è assistito a un crollo dell'attività economica, seguito da un recupero, per certi aspetti superiore alle aspettative, nel terzo trimestre e una nuova riduzione nel quarto dovuta alla recrudescenza della diffusione dei contagi.

Gli approfondimenti contenuti nel Rapporto descrivono gli effetti del Covid-19 sulla domanda e sull'offerta di lavoro, il ruolo degli ammortizzatori sociali messi in campo, e le ricadute sulla qualità del lavoro. Data la natura dei provvedimenti di sostegno alle imprese e ai lavoratori, gli effetti della crisi si sono manifestati più sulle ore lavorate che sull'occupazione; ciononostante il numero di persone rimaste senza lavoro è considerevole, soprattutto a seguito delle cessazioni dei contratti a termine non rinnovati e del venir meno di nuove assunzioni in un generalizzato clima di "sospensione" delle attività, inclusa quella della ricerca di lavoro. Il calo dell'attività e dell'occupazione si è concentrato nei servizi e, complessivamente, ha avuto effetti ridotti nella manifattura.

Le categorie più colpite dall'emergenza sanitaria sono quelle che già erano contraddistinte da condizioni di svantaggio; si tratta in particolare delle donne, dei giovani e degli stranieri che sono stati penalizzati perché più spesso occupano posizioni lavorative meno tutelate, per giunta nei settori e nei tipi di impresa che sono stati investiti più duramente dalla crisi. L'emergenza ha prodotto anche un mutamento repentino della modalità di erogazione della prestazione lavorativa che è stata resa, laddove possibile, da remoto (lavoro agile, telelavoro, altre modalità). La digitalizzazione e il distanziamento sociale hanno concorso a produrre una nuova segmentazione nel mercato del lavoro, distinguendo tra chi può lavorare da casa e chi, per la natura della prestazione, è strettamente legato al luogo di lavoro.

In tale contesto, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono nettamente in calo per il ridimensionamento dell'esposizione al rischio. La pandemia ha creato una nuova generazione di infortuni, quelli da contagio da Covid-19, che hanno in parte compensato la riduzione delle

complessive denunce tradizionali e, per l'importante letalità dell'evento, aggravato il numero degli infortuni mortali.

L'emergenza sanitaria, ancora in corso, determina una situazione di incertezza sui tempi e sulle modalità della ripresa economica. In ogni caso, le ripercussioni saranno di lungo periodo e potrebbero comportare anche cambiamenti strutturali e permanenti del sistema economico.


In questo difficile contesto, il Rapporto fornisce elementi di riflessione, basati sull'evidenza empirica e sul rigore analitico, che sono utili a favorire lo sviluppo del dibattito pubblico sul tema del lavoro e che possono contribuire all'orientamento delle politiche.

### **Capitolo 1. Il mercato del lavoro nel 2020: una crisi senza precedenti**

- Il 2020 ha rappresentato per una buona parte dei paesi del mondo un anno di forte contrazione dell'economia (una delle eccezioni più importanti è la Cina) a causa della profondità e pervasività della pandemia da Covid-19. Nell'Ue si stima una diminuzione del Pil rispetto al 2019 del 6,4% e nell'area euro del 6,8% (stime preliminari basate sui dati trimestrali destagionalizzati).
- In Italia nel primo trimestre 2020 si sono manifestati i primi contraccolpi negativi della pandemia sul Pil (-5,5% rispetto al quarto trimestre 2019) che si sono accentuati nel secondo trimestre (-13,0%); nel terzo trimestre è seguito un forte rimbalzo congiunturale (+15,9%). La stima preliminare relativa al quarto trimestre indica una nuova riduzione (-2,0%) che porta a un calo per la media annua del 2020 pari all'8,9%.
- Le ore lavorate hanno registrato una diminuzione congiunturale del 7,7% nel primo, del 15,1% nel secondo trimestre e un rimbalzo del 21,0% nel terzo trimestre. Coerentemente con l'andamento dell'attività economica e delle ore lavorate, ma con minore intensità, nel secondo trimestre l'occupazione interna (misurata nell'ambito delle stime dei conti nazionali) è diminuita del 2,4% rispetto al trimestre precedente, per poi manifestare una inversione nel terzo trimestre (+0,9%).
- In totale, nei soli primi tre trimestri del 2020 rispetto all'analogo periodo del 2019 sono andate perdute 3,9 miliardi di ore lavorate. In termini di Ula (Unità di lavoro a tempo pieno) e di posizioni lavorative nella media dei primi tre trimestri del 2020 la riduzione è stata di 2,4 milioni e 623 mila rispettivamente; **in oltre nove casi su dieci il calo riguarda il settore dei servizi.**
- Secondo le stime mensili della Rilevazione sulle forze di lavoro, in termini congiunturali l'occupazione diminuisce dal mese di marzo fino a giugno, presenta un'inversione di tendenza nei mesi di luglio e agosto, variazioni contenute a settembre e ottobre, e una risalita a novembre. Nei dati provvisori di dicembre l'occupazione torna a diminuire (-0,4%), con un calo complessivo di 425 mila occupati rispetto a febbraio 2020.
- Nel complesso, le misure di policy messe in campo per fronteggiare gli effetti della pandemia (in primo luogo la Cig) hanno mitigato l'impatto negativo sull'occupazione, scaricandone gli effetti sulle ore lavorate, la cui riduzione, molto più pronunciata, è dovuta principalmente alla diminuzione delle ore pro capite lavorate.


- Nell'evoluzione dell'orario pro capite e, di conseguenza, del monte ore gioca un ruolo decisivo l'incidenza degli occupati assenti dal lavoro: nei dati destagionalizzati di marzo e aprile 2020 hanno superato il 30% del totale degli occupati.

**Pil, ore lavorate e occupati. IV 2019-III 2020** (dati destagionalizzati, variazioni percentuali)



Fonte: Eurostat, Quarterly national accounts

**Contributi alla variazione tendenziale del monte ore lavorate settimanale. Gennaio 2020-novembre 2020** (dati mensili destagionalizzati, variazioni percentuali)



Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro


## Capitolo 2. L'impatto della pandemia sul mercato del lavoro

- Nella media dei primi tre trimestri del 2020, secondo la Rilevazione sulle forze di lavoro, gli occupati diminuiscono di 470 mila unità (-2,0% rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente) tornando poco sopra ai livelli del 2016. Contestualmente si registra un calo di 304 mila disoccupati e un deciso aumento di inattivi tra 15 e 64 anni (+621 mila). A ciò corrispondono diminuzioni del tasso di occupazione e di quello di disoccupazione (rispettivamente -1,0 e -0,9 punti percentuali in un anno) e un aumento del tasso di inattività (+1,8 punti).
- Il forte calo del numero di occupati e disoccupati è dovuto soprattutto alla situazione creatasi nel secondo trimestre (-841 mila occupati e -647 mila disoccupati in un anno), quando le eccezionali misure restrittive di contrasto alla pandemia hanno inciso negativamente sia sull'avvio di nuovi lavori e sulla prosecuzione di quelli in scadenza sia sulla ricerca attiva del lavoro. L'allentamento di tali misure nel terzo trimestre ha portato a una riattivazione di una quota di non occupati, con l'aumento delle persone in cerca di lavoro (+202 mila), pur in presenza di un calo occupazionale ancora intenso (-622 mila).
- A subire maggiormente la crisi sono state le categorie più vulnerabili nel mercato del lavoro: la caduta del tasso di occupazione è stata quasi il doppio tra le donne rispetto agli uomini (-1,3 contro -0,7 punti percentuali) e più forte per gli under 35 (-1,8 punti contro -0,8 dei 35-49enni e -0,3 punti per gli over50) e per gli stranieri, per i quali il valore dell'indicatore scende al di sotto di quello degli italiani.
- A trainare il calo dell'occupazione è stato il lavoro a termine (-394 mila, -12,9% nella media dei primi tre trimestri) e il lavoro autonomo (-162 mila, -3%), mentre quello a tempo indeterminato risulta in lieve aumento (+86 mila, +0,6%). Gli andamenti peggiori si riscontrano nel settore degli alberghi e ristorazione e nei servizi domestici (a prevalenza

femminile), tra gli addetti al commercio e ai servizi e tra le professioni non qualificate. **La tenuta nei settori delle costruzioni, dell'informazione e comunicazione e dell'industria in senso stretto dà conto del minore impatto della crisi sulla componente maschile.**


- Nei primi sei mesi del 2020, le persone che hanno iniziato un lavoro sono 436 mila in meno dell'analogo periodo del 2019 (-30,2%) mentre 490 mila persone in più hanno concluso un lavoro nello stesso periodo (+62,2%).
- L'eccezionale crescita dell'inattività, nella media dei primi tre trimestri del 2020, è dovuta al venir meno delle condizioni per essere classificati come disoccupati durante il periodo di crisi sanitaria. Ciò ha portato all'aumento delle forze lavoro potenziali (+220 mila, +7,3%) e soprattutto di quanti non hanno né cercato lavoro né sarebbero stati disponibili a iniziare un'attività (+402 mila, +3,9%).
- L'emergenza sanitaria ha prodotto anche un mutamento repentino e radicale della modalità di erogazione della prestazione lavorativa, con un aumento del lavoro da remoto. Nel secondo trimestre 2020 il lavoro da casa ha interessato oltre 4 milioni di lavoratori, il 19,4% del totale (era il 4,6% nel secondo trimestre 2019).

**Popolazione per condizione occupazionale. Anni 2019-2020**  
(variazioni tendenziali assolute)



Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro

**Occupati che dichiarano di aver lavorato da casa almeno una volta nelle ultime quattro settimane per posizione professionale (a). Anni 2019-2020 (valori percentuali)**



Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro  
(a) Al netto dei "non sa".


### Capitolo 3. Strategie e prospettive occupazionali delle imprese a seguito della pandemia

- Dall'indagine realizzata dall'Istat a maggio 2020, con un follow-up a ottobre 2020, tra le imprese dei settori dell'industria e dei servizi con almeno 3 addetti (1.019.786 unità con 12 milioni 864 mila addetti) il 68,9% ha dichiarato a ottobre-novembre 2020 di essere totalmente aperta, il 23,9% aperta con limitazioni di spazi, orari e accesso della clientela e il 7,2% chiusa.
- Nella prima fase della pandemia, il 63,1% delle imprese con almeno 3 addetti ha utilizzato la Cig-Covid, quota che si è ridotta al 41,8% nel periodo da giugno a novembre. E' significativo anche il ricorso alle ferie obbligatorie e alla riduzione delle ore e dei turni di lavoro che ha riguardato, per ciascuna delle due misure, circa il 30% delle imprese nella prima fase e il 20% nella seconda.
- Una riduzione del personale, soprattutto a tempo determinato, ha interessato il 7,0% delle imprese nel periodo marzo-maggio 2020 e l'8,5% nel periodo da giugno a novembre, mentre

le imprese che hanno rimandato le assunzioni passano dal 12,2% al 12,7%. Alcuni segnali di miglioramento si colgono dall'incremento nella quota di imprese che hanno assunto nuovo personale, passata dall'1,8% nel periodo marzo-maggio al 4,3% nel periodo successivo.

- Il ricorso allo smart working ha interessato subito dopo l'esplosione della pandemia il 21,3% delle imprese con almeno 3 addetti; la percentuale è calata all'11,3% nel periodo giugno-novembre. La quota di lavoratori in smart working nelle imprese che lo hanno attivato sale dal 5% del periodo precedente il Covid-19, al 47% dei mesi di lockdown di marzo-aprile, per assestarsi intorno al 30% da maggio in avanti.
- Alcune imprese mostrano seri rischi di tenuta occupazionale e altre, invece, alle strategie difensive associano forme innovative di organizzazione del lavoro. Le diverse risposte alla crisi pandemica delineano cinque profili di imprese: due caratterizzati dalla staticità che rappresentano il 64,1% delle imprese, e tre gruppi di imprese proattive (il 35,9% del totale) che hanno un peso più elevato in termini occupazionali (60,8% degli addetti) e di valore aggiunto (71,6%).
- Gli indicatori a frequenza giornaliera sulla dinamica e il turnover delle posizioni lavorative mostrano un calo dell'1,6% dell'occupazione dipendente delle imprese dell'industria e dei servizi nei primi sette mesi del 2020, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, che risulta dalla sintesi di un tasso medio di attivazione pari al 48,7% e di un tasso medio di cessazione pari al 50,3%.
- Il calo del numero di posizioni lavorative è molto più rilevante nei settori con un tasso di turnover elevato e risulta più accentuato nelle piccole imprese, concentrate nei settori con un più alto tasso di turnover (servizi di alloggio e ristorazione, attività artistiche, sportive, intrattenimento e divertimento).

**Principali misure di gestione del personale. Marzo-maggio e Giugno-novembre 2020 (valori percentuali)**



Fonte: Istat, Indagine imprese Covid-19, prima e seconda edizione

**Posizioni lavorative dipendenti (sx) e tassi di attivazione e cessazione (dx) dal 1 Gennaio al 31 Luglio 2020 (variazioni tendenziali e valori percentuali)**



Fonte: Istat, Registro Tematico del Lavoro e Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Comunicazioni obbligatorie SISCO


#### Capitolo 4. La dinamica delle attivazioni e delle cessazioni dei rapporti di lavoro dipendente

- Sulla base dei dati di flusso delle Comunicazioni Obbligatorie (CO), dal 2017 al 2019 il numero delle attivazioni dei nuovi rapporti di lavoro è sempre stato superiore a quello relativo alle cessazioni, con un saldo medio trimestrale pari a +136 mila posizioni. Nel 2020, a seguito

della crisi dettata dall'emergenza sanitaria da Covid-19, il saldo medio scende a +61 mila nel primo trimestre, diventa negativo nel secondo trimestre (-47 mila) e torna di poco positivo nel terzo (+23 mila posizioni).


- Le attivazioni a tempo indeterminato, dopo il trend positivo dal 2018 al 2019, a partire dal primo trimestre cominciano a diminuire rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (-9,9%) e nel secondo trimestre il calo raggiunge il 47,5%. I rapporti a tempo determinato, invece, dopo l'aumento registrato per tutto il 2017 e per i primi due trimestri del 2018, sono in continua diminuzione fino ad arrivare a un calo pari a -47,1% nel secondo trimestre del 2020.
- Le posizioni lavorative dipendenti, in crescita tendenziale nei primi mesi del 2020, subiscono una drastica caduta già nel mese di marzo che prosegue in maniera ancora più significativa nei mesi successivi: a fine giugno il valore è inferiore di 226 mila posizioni di lavoro dipendente rispetto all'anno precedente. Al 30 settembre 2020, il numero delle posizioni lavorative dipendenti risulta inferiore di 23 mila unità rispetto allo stesso periodo del 2019, per effetto della crescita dei saldi annualizzati delle posizioni a tempo indeterminato (+274 mila) e del calo di quelle a tempo determinato (-297 mila).
- La contrazione delle posizioni lavorative dipendenti rispetto all'anno precedente ha interessato maggiormente le donne: al 30 settembre 2020 il saldo annualizzato degli uomini risultava in crescita di 15 mila posizioni contro il calo di 38 mila posizioni registrato per la componente femminile.
- La crisi indotta dall'emergenza sanitaria ha colpito in maniera più marcata i giovani under 35 che hanno contribuito per oltre il 50% al calo del saldo nei primi nove mesi del 2020 delle posizioni dipendenti, rispetto al valore registrato nello stesso periodo del 2019, pur rappresentando il 24,0% del totale degli occupati alle dipendenze del 2019.
- Il comparto turistico è stato tra quelli più colpiti dalla crisi: da marzo si assiste a una progressiva perdita di posizioni lavorative dipendenti, con il picco negativo tra maggio e giugno, solo parzialmente recuperata nei mesi successivi, per arrivare al 30 settembre 2020 a circa 90 mila posizioni in meno rispetto al 30 settembre 2019.

**Rapporti di lavoro attivati e cessati. I trimestre 2017-III trimestre 2020** (valori assoluti in migliaia)



Fonte: Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Comunicazioni obbligatorie SISCO)

**Posizioni lavorative dipendenti per settore di attività economica. Gennaio-settembre 2020** (saldi annualizzati; valori assoluti in migliaia)




Fonte: Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Comunicazioni obbligatorie SISCO)

**Capitolo 5. Effetti della pandemia sulla continuità del lavoro**


- Nel 2020, durante il periodo di lockdown – dal 1 febbraio al 3 maggio – nel settore privato si sono registrate circa 1 milione e 667 mila cessazioni, che hanno interessato poco più di 1 milione e 350 mila individui. Di questi più di 972 mila (72%, +12 punti in più di quanto osservato negli anni precedenti) non risultavano avere alcun rapporto di lavoro attivo alla data del 3 maggio 2020.
- Rispetto agli anni precedenti si sono trovati in tale condizione più gli italiani, i 25-34-enni, e coloro che erano occupati nel Centro-nord o nei settori dell'alloggio e ristorazione e delle costruzioni.
- Nel periodo del post-lockdown, a partire dal 4 maggio, con la graduale ripresa delle attività produttive, poco meno della metà (il 48%) dei 972 mila non occupati è rientrato almeno una volta nell'occupazione dipendente, una percentuale leggermente più elevata rispetto agli anni precedenti e corrispondente a quasi 467 mila individui.
- Se la maggiore probabilità di reimpiego ha interessato, a esclusione delle donne, tutte le componenti dell'offerta di lavoro, favorendo in particolare gli uomini e gli ultra 34enni, tuttavia i tempi medi di reingresso (95 giorni) sono stati più lunghi rispetto all'annualità precedente: in particolare per i giovani e per gli occupati nei servizi dell'alloggio e della ristorazione (rispettivamente 100 e 106 giorni).
- Sebbene i reingressi siano ritardati rispetto all'anno precedente, la successione di attivazioni nel periodo del post-lockdown ha consentito in media un numero di giornate contrattualizzate relativamente superiore. Sui 150 giorni che vanno dal 4 maggio al 30 settembre, il tasso di saturazione, ovvero la quantità relativa di giornate contrattualizzate per ogni individuo, ha superato il 51%, con un valore di circa 3 giorni in più rispetto al 2019.
- Il tasso di saturazione è aumentato in particolare per le forme contrattuali più atipiche, collaborazioni e lavoro autonomo non professionale e nel settore delle costruzioni (rispettivamente +5 e +9 punti).
- Il settore dei servizi dell'alloggio e della ristorazione risulta il più penalizzato, con una diminuzione del tasso di saturazione di oltre 3 punti; tale calo è imputabile anche a una diminuzione nel numero di attivazioni per individuo, che si è dimezzato passando da 3,3 episodi occupazionali a 1,6.
- Al 30 settembre, la percentuale di occupati tra gli individui in reingresso dopo la chiusura totale risulta di 6 punti percentuali superiore a quella osservata nel 2019.

**Cessazioni contrattuali dal 1 febbraio al 3 maggio e individui coinvolti per anno di cessazione. Anni 2018-2020 (valori assoluti)**



Fonte: Elab. Anpal su Comunicazioni obbligatorie (SISCO)

**Individui interessati da almeno una cessazione contrattuale dal 01/02/20 al 03/05/2020 per condizione occupazionale al 03/05/20 e al 30/09/20 (valori percentuali)**




Fonte: Elab. Anpal su Comunicazioni obbligatorie (SISCO)

## Capitolo 6. Gli strumenti di sostegno al reddito e all'occupazione nel contesto della pandemia


- Gli interventi adottati in materia di lavoro e reddito per fronteggiare l'emergenza Covid-19, gestiti da Inps, hanno comportato una spesa di oltre 27 miliardi fino a novembre 2020, per più di due terzi destinata alla Cassa integrazione. Alla stessa data, oltre 10 milioni risultano i beneficiari effettivi.
- Tra marzo e settembre sono stati più di 6 milioni i lavoratori che hanno avuto almeno un trattamento di Cassa integrazione, con un numero medio di ore integrate pari a 263. Il picco di lavoratori sospesi è stato registrato nel mese di aprile: 5,3 milioni con una media pro capite di 108 ore integrate; a settembre, termine del periodo di osservazione, i cassintegrati risultavano poco meno di un milione.
- L'intensità di ricorso alla Cig è fortemente variata: mentre ad aprile il 45% dei lavoratori in Cig risultava "a zero ore", a partire da giugno tale quota si è ridotta scendendo sotto il 20%. Circa la metà dei cassintegrati non è più stato sospeso dopo maggio. Il numero di cassintegrati per almeno cinque mesi (continuativi o meno) è pari al 23%; tra questi il numero di quanti risultano sospesi continuativamente e sempre con elevata intensità (a zero ore) è pari a circa 165 mila, con 768 ore medie (pari a meno del 3% del totale).
- I nuclei familiari beneficiari di Rdc/Pdc (reddito o pensione di cittadinanza) sono arrivati, in alcuni mesi del secondo semestre 2020, a oltre 1,2 milioni. Considerando anche il Rem (reddito di emergenza), i nuclei beneficiari di interventi contro la povertà a dicembre 2020 sono arrivati a circa 1,5 milioni.
- Nel 2020 il totale dei componenti dei nuclei percettori di Rdc sono stati 3,5 milioni; quelli di Rem quasi un milione.
- Tra i movimenti di entrata e uscita dal trattamento di Rdc risultano rilevanti quelli connessi alla conclusione dei primi 18 mesi continuativi di percezione del beneficio: il tasso di persistenza (quota di beneficiari continuativi per 18 mesi rispetto alla coorte iniziale) risulta pari al 70% e il tasso di reingresso (rientri nei due mesi successivi al mese di interruzione previsto dalla normativa) prossimo al 90%.

**Numero beneficiari Cig-Covid e intensità di utilizzo sull'orario contrattuale mensile. Marzo-settembre 2020 (valori assoluti in migliaia e valori percentuali)**



Fonte: elaborazioni su dati Inps

**Nuclei beneficiari di Rei, Rdc/Pdc nel 2019 e di Rei, Rdc/Pdc e Rem nel 2020 (valori assoluti)**



Fonte: elaborazioni su dati Inps


## Capitolo 7. Lavoro e salute: infortuni sul lavoro e malattie professionali nell'ultimo quinquennio

- Nel 2019 sono stati denunciati 561 mila infortuni sul lavoro, in lieve flessione rispetto al 2018 (-0,3%), confermando, dopo un'interruzione nel 2016 e 2017, la ripresa di un trend in decremento, ormai in atto da circa un ventennio. Gli infortuni riconosciuti sul lavoro per il 2019 sono stati oltre 369 mila, di cui più del 21% "fuori dell'azienda" (cioè "in occasione di lavoro con mezzo di trasporto coinvolto" e "in itinere").
- I casi mortali denunciati per infortunio sul lavoro e avvenuti nel 2019 sono stati 1.179, 85 decessi in meno rispetto al 2018 e 122 in meno rispetto al 2015. I casi accertati positivamente sono stati 677 (di cui 389, pari a oltre il 57%, "fuori dell'azienda").
- Nel periodo 2015-2019, si riduce l'incidenza delle denunce di infortunio sul numero degli occupati: si passa dalle 27,0 denunce ogni 1.000 lavoratori del 2015 alle 26,2 del 2019 (per la modalità in occasione di lavoro l'incidenza passa da 22,5 a 21,4); per i casi mortali, caratterizzati da maggiore variabilità, l'incidenza nel 2019 si ripositiona sui livelli del 2017 (5,5 denunce mortali ogni 100.000 lavoratori) ai minimi del quinquennio osservato.
- I primi nove mesi del 2020 evidenziano un quadro infortunistico fortemente in calo (-15,8% rispetto allo stesso periodo del 2019), indotto dalla pandemia che ha ridimensionato l'esposizione al rischio di infortunio. Ma se da una parte il lockdown e lo smart working hanno agito da calmieri sugli infortuni sul lavoro, la pandemia ha creato anche una nuova generazione di infortuni, quelli da contagio da Covid19, che hanno in parte compensato la riduzione delle denunce tradizionali nel complesso e, per l'importante letalità dell'evento, aggravato il confronto del numero di denunce mortali rispetto ai primi nove mesi del 2019 (+18,6%).
- Nel 2019 sono state denunciate 61.195 malattie professionali, in aumento sia rispetto all'anno precedente (+2,9%) sia al 2015 (+3,9%); le malattie riconosciute positivamente sono state oltre 24 mila: circa sette su dieci interessano il sistema osteomuscolare e del tessuto

connettivo, per lo più affezioni a carico della colonna vertebrale e della spalla. Sono mediamente 1.500 i lavoratori che decedono ogni anno per malattia professionale.


- Nei primi nove mesi del 2020 si registra una forte flessione delle malattie professionali denunciate (poco meno del 30%), conseguenza dell'epidemia da SARS-Cov-2 che ha influito sia per la sospensione temporanea o la chiusura nel corso dell'anno di molte attività economiche, sia per la difficoltà oggettiva dei lavoratori di effettuare di persona la denuncia di malattia.

**Infortuni denunciati per mese accadimento da Covid-19 e non. Gennaio-Settembre 2019-2020 (valori assoluti)**



Fonte: Inail, Open Data rilevati al 30/09 dei rispettivi anni

**Malattie professionali riconosciute positive per agente causale. Anno 2019 (composizioni percentuali)**



Fonte: Inail, Open Data

**INPS: OBBLIGO DI UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA PAGOPA PER OGNI INCASSO**

A decorrere dal 28 febbraio 2021 è divenuto obbligatorio l'utilizzo della piattaforma "pagoPA" per ogni tipologia di incasso da parte delle pubbliche Amministrazioni e dei soggetti individuati dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. 7/3/2005, n. 82 (art. 65, comma 2, del d.lgs. 13/12/2017, n. 217).

Di conseguenza l'INPS, con il messaggio 26/2/2021, n. 847, ha comunicato che sul suo portale, *"per tutti i servizi di pagamento abilitati, è disponibile il servizio di pagamento online con pagoPA con carta di credito, addebito in conto (o con altri metodi di pagamento) e il servizio che consente di stampare e scaricare gli avvisi di pagamento pagoPA per eseguire il versamento presso prestatori di servizi di pagamento abilitati (sportelli bancari autorizzati, uffici postali, tabaccherie).*

*Pertanto, per i servizi abilitati, nei rapporti con i cittadini, i professionisti e le imprese, a far data dal 28 febbraio 2021 sono dismessi i sistemi di incasso non più aderenti alla normativa richiamata, con la sola eccezione del modello F24 e del Sepa Direct Debit (SSD)."*

**AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO: VERSAMENTO DEL FIRRO ENTRO IL  
31 MARZO 2021**

Entro il 31 marzo 2021 le ditte preponenti devono versare alla Fondazione ENASARCO, con il (solo) sistema on-line, l'importo spettante agli agenti e rappresentanti di commercio – individuali o operanti in forma di società – a titolo di indennità di risoluzione del rapporto (Firr), calcolato sulle provvigioni liquidate dall'1 gennaio al 31 dicembre 2020.

Ai fini della determinazione del Firr sono computabili anche le somme corrisposte espressamente e specificatamente a titolo di rimborso o concorso spese, premi e incentivazioni percepite dall'agente nel corso del rapporto e le somme liquidate al momento della cessazione del rapporto; vanno escluse, invece, le somme anticipate dall'agente o rappresentante in nome e per conto del preponente, l'indennità sostitutiva di preavviso e quella suppletiva di clientela.

L'importo del Firr da accantonare annualmente è calcolato sulla base delle aliquote – stabilite dagli Accordi economici collettivi – e degli scaglioni (senza limiti di minimale o massimale) di seguito indicati:

<b>Monomandatari</b>
4% sulle provvigioni fino a 12.400,00 euro annui
2% sulla quota delle provvigioni tra 12.400,01 euro e 18.600,00 euro annui
1% sulla quota delle provvigioni oltre 18.600,01 euro annui

<b>Plurimandatari</b>
4% sulle provvigioni fino a 6.200,00 euro annui
2% sulla quota delle provvigioni tra 6.200,01 euro e 9.300,00 euro annui
1% sulla quota delle provvigioni oltre 9.300,01 euro annui

Alla cessazione del rapporto – che, entro un mese dalla sua data, la preponente deve comunicare alla Fondazione – le somme accantonate a titolo di Firr verranno liquidate all'agente direttamente dall'ENASARCO.

L'obbligo di accantonamento presso la Fondazione ENASARCO termina alla data di scioglimento del contratto di agenzia: in tal caso, le somme non versate verranno corrisposte - decurtate della ritenuta di acconto del 20% - all'agente direttamente dalla ditta mandante.

**LAVORO USURANTE NOTTURNO: ENTRO IL 31 MARZO 2021 LA COMUNICAZIONE ALL'ITL E ALL'INPS DELLE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO 2020**

L'art. 5, comma 1, del d.lgs. 21/4/2011, n. 67, recante «Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti», impone al datore di lavoro di comunicare all'Ispettorato Territoriale del Lavoro e all'INPS lo svolgimento, in maniera continuativa o periodica, di attività di lavoro notturno, così come ivi definito <sup>(\*)</sup> (da ultimo, si veda CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 12/2020).

Con riferimento al lavoro notturno svolto nell'anno 2020, la comunicazione deve essere effettuata - in via telematica e tramite il portale **disponibile all'indirizzo [servizi.lavoro.gov.it](http://servizi.lavoro.gov.it)**, a cui si potrà accedere con account **SPID** e **CIE** (Carta d'Identità Elettronica - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 38/2020) - entro il 31 marzo 2021 (API INDUSTRIA NOTIZIE 22/2011).

L'omessa comunicazione è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 1500 euro.

---

<sup>(\*)</sup> Sono considerati **lavoratori notturni** - ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 67/2011 - quelli adibiti:

- 1) **a turni che, nel "periodo notturno" definito dall'art. 1, comma 2, lettera d), del d.lgs. n. 66/2003 (è tale quello non inferiore a sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino), prestano la loro attività per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi annui pari a 64;**
- 2) **nell'arco dell'intero anno e per almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.**

«In entrambe le ipotesi anzidette, qualora il datore di lavoro non sia in grado di conoscere le effettive giornate di lavoro notturno prestate nell'anno per assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso dell'anno o per la sussistenza di rapporti di lavoro in part-time verticale, devono essere comunicate tutte le giornate di lavoro notturno svolto. In tali ipotesi è infatti sempre possibile che i requisiti di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 67/2011 possano essere maturati attraverso più rapporti di lavoro nel corso dell'anno con differenti datori di lavoro» (nota del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 9630/2012 - API INDUSTRIA NOTIZIE n. 10/2012).

**LAVORATORI CHE HANNO TRASFERITO LA RESIDENZA IN ITALIA PRIMA DEL 30 APRILE 2019 E REGIME FISCALE AGEVOLATO: MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'OPZIONE AI FINI DELLA SUA PROROGA**

L'art. 16 del d.lgs. n. 147/2015 <sup>(\*)</sup> ha introdotto, a decorrere dal periodo di imposta 2016, una tassazione agevolata dei redditi prodotti dai contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e si impegnano a risiedervi e a svolgervi attività lavorativa per almeno due periodi di imposta (da ultimo si veda CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 4/2021).

In particolare, tale norma prevedeva - a determinate condizioni - l'applicazione di un'agevolazione consistente nella riduzione del 50% del reddito imponibile per un periodo massimo di 5 anni, decorrenti da quello di acquisizione della residenza nel nostro Paese.

Il regime agevolativo è stato modificato:

- a) dall'1 maggio 2019, dal d.l. 30/4/2019, n. 34 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28/06/19, n. 58 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 23/2019): per i soggetti che abbiano trasferito la residenza fiscale in Italia dal periodo di imposta 2020, ha:
  - ridefinito i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per beneficiare dell'agevolazione fiscale;
  - incrementato - dal 50 al 70 per cento - la percentuale di abbattimento dell'imponibile fiscale dei redditi agevolabili;
  - in talune specifiche ipotesi, esteso per un ulteriore quinquennio il periodo di fruizione dell'agevolazione;
- b) dal 27 ottobre 2019, dal d.l. 26/10/2019, n. 124 (convertito, con modificazioni, dalla legge 19/12/2019, n. 157): ha esteso le agevolazioni riservate ai soggetti la cui residenza è stata trasferita dal periodo d'imposta 2020 a quelli che lo abbiano fatto *“a decorrere dal 30 aprile 2019”*.

Infine, l'art. 1, comma 50, della legge 30/12/2020, n. 178 <sup>(\*\*)</sup>, vigente dall'1 gennaio 2021, riconosce ai soggetti rientrati in Italia **prima del 30 aprile 2019, beneficiari al 31 dicembre 2019 della tassazione agevolata e che soddisfino le condizioni appositamente individuate dalla norma**, la **possibilità di optare** per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. c) del d.l. n. 34/2019 (inserite nel comma 3-bis del vigente art. 16 del d.lgs. n. 147/2015 <sup>(\*)</sup>) **per ulteriori 5 periodi di imposta**, durante i quali i redditi saranno sottoposti a tassazione limitatamente al 10 o al 50 per cento del loro ammontare complessivo. L'opzione potrà essere esercitata:

- 1) da coloro *«che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea»*;
- 2) previo pagamento, a seconda della loro condizione soggettiva (come sotto precisato), di un importo del 10 o del 5 per cento *“dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione (...) relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione”*;

- 3) **con le modalità definite dall’Agenzia delle Entrate con l’accluso provvedimento del 3 marzo 2021, prot. n. 60353.** In particolare, ai fini dell’esercizio dell’opzione:
- 3.1) il lavoratore deve versare - in un’unica soluzione e mediante modello F24 (il codice tributo sarà stabilito con apposita risoluzione), senza possibilità di compensazione - un importo pari:
- a) *“al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, oggetto dell’agevolazione (...), relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione”, se, “al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno un figlio minorenni, anche in affidato preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di effettuazione del versamento, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà”;*
- b) *“al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione (...), relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione”, se “al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affidato preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di effettuazione del versamento, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.”;*
- 3.2) **l’importo dovrà essere versato** *“entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione [in mancanza di puntuali indicazioni al riguardo, si ritiene che per «primo periodo» si intenda il primo quinquennio agevolato, N.d.R.] (...). I soggetti per cui tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2020, effettuano il versamento entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento (ossia entro il 30 agosto 2021, N.d.R.). I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.”;*
- 3.3) i lavoratori dipendenti devono **presentare al datore di lavoro una richiesta scritta** – contenete le informazioni elencate al punto 2.2. dell’accluso provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 60353/2021 – *“entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione e, per i lavoratori per cui tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2020, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo”. I sostituti d’imposta sottoporranno a tassazione i redditi limitatamente al 10 o al 50 per cento del loro ammontare complessivo; a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro, effettueranno il conguaglio tra le ritenute operate e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo degli emolumenti, ridotto alla percentuale innanzi indicata, corrisposto a partire dall’1 gennaio dell’anno di riferimento.*

(*) <b>Art. 16 del d.lgs. n. 147/2015</b>	
<b>Testo originario</b>	<b>Testo vigente dall'1 maggio 2019 (ché modificato dal d.l. n. 34/2019)</b>
<p>1. Il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al settanta per cento del suo ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:</p> <p>a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a permanere in Italia per almeno due anni;</p> <p>b) l'attività lavorativa viene svolta presso un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa;</p> <p>c) l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano;</p> <p>d) i lavoratori rivestono ruoli direttivi ovvero sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3.</p> <p>2. Il criterio di determinazione del reddito di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, le cui categorie vengono individuate tenendo conto delle specifiche esperienze e qualificazioni scientifiche e professionali con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3.</p> <p>3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i quattro periodi successivi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo anche relativamente alle disposizioni di coordinamento con le altre norme agevolative vigenti in materia, nonché relativamente alle cause di decadenza dal beneficio.</p> <p>4. Il comma 12-octies dell'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è abrogato.</p> <p>5. All'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, le parole: «nati dopo il 1° gennaio 1969» sono abrogate.</p>	<p><b>1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:</b></p> <p><b>a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;</b></p> <p><b>b) l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.</b></p> <p><b>1-bis. Il regime di cui al comma 1 si applica anche ai redditi d'impresa prodotti dai soggetti identificati dal comma 1 o dal comma 2 che avviano un'attività d'impresa in Italia, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.</b></p> <p>2. Il criterio di determinazione del reddito di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, le cui categorie vengono individuate tenendo conto delle specifiche esperienze e qualificazioni scientifiche e professionali con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3. Il criterio di determinazione del reddito di cui al comma 1 si applica anche ai cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti all'Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, in possesso di un diploma di laurea, che hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi ovvero che hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione post lauream.</p> <p>3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i quattro periodi successivi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo anche relativamente alle disposizioni di coordinamento con le altre norme agevolative vigenti in materia, nonché relativamente alle cause di decadenza dal beneficio.</p>

**3-bis.** Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenni o a carico, anche in affido preadottivo. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. In entrambi i casi, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10 per cento del loro ammontare.

4. Il comma 12-octies dell'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è abrogato. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015 applicano, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo, le disposizioni di cui alla medesima legge nei limiti e alle condizioni ivi indicati; in alternativa possono optare, con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per il regime agevolativo di cui al presente articolo.

5. All'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, le parole: «nati dopo il 1° gennaio 1969» sono abrogate.

**5-bis.** La percentuale di cui al comma 1 è ridotta al 10 per cento per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.

**5-ter.** I cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui al comma 1, lettera a). Con riferimento ai periodi d'imposta per i quali siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio nonché per i periodi d'imposta per i quali non sono decorsi i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

	<p><i>1973, n. 600, ai cittadini italiani non iscritti all'AIRE rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019 spettano i benefici fiscali di cui al presente articolo nel testo vigente al 31 dicembre 2018, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui al comma 1, lettera a). Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso delle imposte versate in adempimento spontaneo.</i></p>
--	--

**(\*\*) Art. 1, comma 50, della legge n. 178/2020**

All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. I soggetti, diversi da quelli indicati nel comma 2, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, previo versamento di:

a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minore, anche in affidato preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio aggiuntivo fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affidato preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio aggiuntivo fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

2-ter. Le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 2-bis sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2-quater. Le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter non si applicano ai rapporti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91».



*Modalità di esercizio dell'opzione ai fini della proroga del regime previsto per i lavoratori impatriati, di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall'articolo 1, comma 50, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, da parte dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi*

## **IL DIRETTORE DELL'AGENZIA**

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

### **Dispone:**

#### **1. Modalità di esercizio dell'opzione ai fini della proroga del riconoscimento dei benefici fiscali connessi al rientro in Italia**

1.1 I soggetti, diversi da quelli indicati all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall'articolo 1, comma 50, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e diversi dai soggetti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito la residenza prima del 30 aprile 2019 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14

settembre 2015, n. 147, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 34 del 2019.

1.2 L'opzione di cui al punto 1.1 è esercitata mediante il versamento in un'unica soluzione di:

a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenni, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di effettuazione del versamento, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di effettuazione del versamento, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

1.3 L'importo di cui al punto 1.2 è versato mediante il modello di pagamento F24, senza la possibilità di avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con successiva risoluzione è istituito il codice tributo da indicare in fase di versamento e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

1.4 L'importo di cui al punto 1.2 è versato entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015. I soggetti per cui tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2020, effettuano il versamento entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

## **2. Richiesta al sostituto d'imposta e comunicazione dell'opzione**

2.1 Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, i lavoratori dipendenti presentano al datore di lavoro una richiesta scritta entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell'agevolazione e, per i lavoratori per cui tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2020, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

2.2 La richiesta di cui al punto 2.1, sottoscritta dal lavoratore dipendente e resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve contenere:

- a) nome, cognome e data di nascita;
- b) il codice fiscale;
- c) l'indicazione che prima del 30 aprile 2019 la residenza è stata trasferita in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Testo unico delle imposte

sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

- d) l'indicazione della permanenza della residenza in Italia alla data di presentazione della richiesta di cui al punto 2.1;
- e) l'impegno a comunicare tempestivamente al datore di lavoro ogni variazione della residenza o del domicilio, rilevante per l'applicazione del beneficio medesimo da parte del datore di lavoro;
- f) i dati identificativi dell'unità immobiliare di tipo residenziale acquistata direttamente dal lavoratore ovvero dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà e la relativa data di acquisto; ovvero l'impegno a comunicare tali dati entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al punto 1.2, se ne diviene proprietario entro tale ultimo termine;
- g) il numero e la data di nascita dei figli minorenni, anche in affidamento preadottivo, alla data di effettuazione del versamento di cui al punto 1.2;
- h) l'anno di prima fruizione del regime speciale per i lavoratori impatriati;
- i) l'ammontare dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello dell'esercizio dell'opzione;
- j) gli estremi del versamento di cui alle lettere a) e b) del comma 2-bis, dell'articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2019, effettuato secondo le modalità di cui al punto 1 del presente provvedimento.

2.3 I soggetti che esercitano un'attività di lavoro autonomo comunicano l'opzione di cui al punto 1.1 nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale hanno effettuato il versamento di cui al punto 1.2.

### **3. Adempimenti del sostituto d'imposta**

3.1 I soggetti indicati nell'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, operano le ritenute sul 50 per cento delle somme e valori imponibili di cui all'articolo 51 del TUIR, nel caso di lavoratori che al momento dell'esercizio dell'opzione abbiano comunicato almeno un figlio minorenni, anche in affidio preadottivo, o che siano divenuti proprietari di un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia successivamente al trasferimento o nei dodici mesi precedenti al trasferimento ovvero che ne divengano proprietari entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al punto 1. I medesimi soggetti operano ritenute limitatamente al 10 per cento del loro ammontare nel caso di lavoratori che, al momento dell'opzione, abbiano comunicato almeno tre figli minorenni o a carico anche in affidio preadottivo, o che siano divenuti proprietari di un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia successivamente al trasferimento o nei dodici mesi precedenti al trasferimento ovvero che ne divengano proprietari entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al punto 1. Le ritenute sono operate sulle somme e i valori imponibili corrisposti dal periodo di paga successivo al ricevimento della richiesta di cui al punto 2.1.

3.2 A fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro, i sostituti di imposta effettuano il conguaglio tra le ritenute operate e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti, ridotto alla percentuale indicata nel punto 3.1, corrisposto a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

3.3 Le disposizioni di cui ai punti 3.1 e 3.2 non si applicano nel caso in cui il lavoratore comunichi al datore di lavoro il trasferimento fuori dall'Italia della propria residenza o del proprio domicilio.

## **Motivazioni**

Il presente provvedimento è emanato in relazione a quanto disposto dall'articolo 5, comma 2-*ter* del decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34, ai sensi del quale l'Agenzia delle entrate è tenuta a definire le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 5 del predetto decreto-legge.

Il comma 3-*bis* dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, prevede la proroga per ulteriori cinque periodi d'imposta del regime speciale per i lavoratori impatriati con una tassazione del 50 per cento del reddito ovvero del 10 per cento in presenza dei requisiti contenuti nello stesso comma 3-*bis*.

Il presente provvedimento stabilisce che i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi esercitino l'opzione mediante il versamento, in un'unica soluzione, di un importo pari al 5 per cento o al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione.

Il versamento è effettuato mediante il modello F24, utilizzando un apposito codice tributo che sarà stabilito con successiva risoluzione, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell'agevolazione. Se il primo periodo di fruizione dell'agevolazione è terminato il 31 dicembre 2020, il versamento è effettuato entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

I lavoratori dipendenti richiedono in via principale l'applicazione dell'agevolazione direttamente al datore di lavoro, mentre i lavoratori autonomi comunicano l'esercizio dell'opzione nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di effettuazione del versamento.

## **Riferimenti normativi**

### *Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate.*

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lettera a); articolo 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (articolo 5, comma 1; articolo 6);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

### *Disciplina normativa di riferimento.*

Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, recante disposizioni sulle misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese;

Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante disposizioni sulle misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi;

Legge 30 dicembre 2020, n. 178, articolo 1, comma 50, recante disposizioni sulla possibilità di usufruire dell’allungamento temporale del regime fiscale agevolato dei lavoratori impatriati.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 3 marzo 2021

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

*Firmato digitalmente*

**CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO E DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TERMINE:  
CHIARIMENTI MINISTERIALI SULLE (TEMPORANEE) MODIFICHE NORMATIVE PER PROROGHE  
E RINNOVI**

In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'art. 8 del decreto-legge 14/8/2020, n. 104 <sup>(\*)</sup>, in vigore dal 15 agosto 2020, ha modificato la disciplina delle "condizioni" previste dall'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015 <sup>(\*\*)</sup>, la cui presenza è necessaria per prorogare (qualora la durata complessiva del rapporto ecceda i 12 mesi) e rinnovare i contratti a tempo determinato <sup>(\*\*\*)</sup> (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 37/2020).

In particolare, il citato art. 8 ha sostituito la disposizione di cui all'art. 93, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020, vigente dal 19 maggio 2020, che, "per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", consentiva di prorogare o rinnovare fino al 30 agosto 2020 i contratti a tempo determinato in essere al 23 febbraio 2020, anche in assenza delle menzionate "condizioni" (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 30/2020).

Per effetto della modifica apportata dall'art. 8 del d.l. n. 104/2020, **fino al 31 dicembre 2020 - termine successivamente posticipato al 31 marzo 2021** dall'art. 1, comma 279, della legge 30/12/2020, n. 178, come sotto precisato - **è stato possibile rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato:**

- **anche in assenza delle "condizioni";**
- **per un periodo massimo di dodici mesi;**
- **"per una sola volta";**
- **ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi.**

<sup>(\*)</sup> **Art. 8 del d.l. n. 104/2020 (prima della modifica apportata, dall'1/1/21, dall'art. 1, comma 279, della legge n. 178/2020)**

**Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine**

1. All'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.»;

b) il comma 1-bis è abrogato.

<sup>(\*\*)</sup> Le "condizioni" sono le seguenti: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.

<sup>(\*\*\*)</sup> La "proroga" consiste nel prolungamento della durata degli effetti del contratto a tempo determinato, tramite l'estensione del termine finale. Per "rinnovo" s'intende, invece, la riassunzione di un lavoratore che in passato è già stato alle dipendenze dell'azienda, per almeno una volta, con un rapporto a termine.

Con l'acclusa risposta a interpello 3/3/2021, n. 2, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito che:

- (come da noi sostenuto su CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 37/2020), **la disposizione di cui all'art. 8 del d.l. n. 104/2020 si applica**, non solo ai contratti a tempo determinato, ma **anche ai contratti di somministrazione a termine**, i quali, pertanto, potevano (e possono tuttora, come sotto indicato) essere "rinnovati o prorogati oltre i 12 mesi anche in assenza di causali, fermo il rispetto degli altri limiti previsti dalla legge";
- (come da noi sostenuto su CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1/2021) «**lo spostamento** (dal 31 dicembre 2020, N.d.R.) **al 31 marzo 2021 del termine finale per l'esercizio della facoltà di rinnovo o proroga senza causale - disposto dall'articolo 1, comma 279, della legge n. 178/2020** <sup>(\*\*\*\*)</sup> - **non riconosce una nuova possibilità di rinnovo o proroga, laddove la stessa sia già stata in precedenza esercitata: infatti l'articolo 93, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020, come modificato dal decreto-legge n. 104/2020 e dalla legge n. 178/2020, espressamente prevede che tale facoltà sia utilizzabile "per una sola volta".».**

\*\*\*

---

<sup>(\*\*\*\*)</sup> **Art. 1, comma 279, della legge n. 178/2020**

All'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2021».



## Interpello n. 2 / 2021

Alla Cassa per i servizi energetici e ambientali  
c.a. Direttore Generale  
bernardo.pizzetti@pec.csea.it

**Oggetto:** CSEA - Istanza di interpello ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. n. 124/2004. Articolo 8, comma 1, lettera a), del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 - Deroga all'obbligo di causale previsto dall'articolo 21 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

La Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito CSEA) è un ente pubblico economico con funzioni di regolazione del settore energetico e ambientale, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

In base all'articolo 1, comma 4, dello statuto vigente – adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 1° giugno 2016 – i rapporti di lavoro del personale dipendente sono disciplinati dalle norme che regolano il rapporto di lavoro privato e dalla contrattazione collettiva del settore elettrico.

La CSEA ha presentato istanza di interpello in merito all'articolo 8, comma 1, lett. a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126), che – in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 – consente, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2010, n. 81, di prorogare o rinnovare un rapporto di lavoro a tempo determinato, anche in assenza delle causali di cui all'articolo 19, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

In proposito, acquisito anche il parere dell'Ufficio legislativo di questo Ministero, si rappresenta quanto segue.

La disposizione in esame – di modifica dell'articolo 93 del decreto-legge n. 34/2020 e la cui validità è stata prorogata sino al 31 marzo 2021 dalla legge di bilancio per il 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178 – art. 1, comma 279) – chiarisce che la proroga o il rinnovo possono avvenire per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, senza che sia in ogni caso possibile il superamento della durata massima complessiva di 24 mesi prevista in via generale per i contratti a termine.

L'ente interpellante chiede se la deroga richiamata sia applicabile anche ai contratti di lavoro in somministrazione a termine.

In base all'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 81/2015, la somministrazione di lavoro è il contratto con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.

Datore di lavoro resta dunque il somministratore che, in vista dell'invio presso l'utilizzatore, può assumere i lavoratori sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. In quest'ultimo caso – ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015 – il rapporto di lavoro tra agenzia di somministrazione e lavoratore è soggetto alla disciplina propria del contratto a termine, dettata dal Capo III (artt. 19-29) del medesimo d.lgs. n. 81/2015, con la sola esclusione delle seguenti disposizioni:

- articolo 21, comma 2, che prevede un intervallo minimo tra due successivi contratti a termine (di 10 o 20 giorni a seconda della durata del primo contratto);
- articolo 23, che fissa la percentuale massima di lavoratori che possono essere assunti con contratto a termine al 20% degli occupati a tempo indeterminato;
- articolo 24, che assicura ai lavoratori a termine il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato.

Tra le esclusioni non sono, invece, contemplate le altre disposizioni dell'articolo 21, tra cui il comma 01 – introdotto dal D.L. n. 87/2018 (cd. decreto “*Dignità*”), come convertito dalla legge n. 96/2018 – che richiama l'obbligo delle causali di cui all'articolo 19, comma 1, per qualsiasi ipotesi di rinnovo di un contratto a termine, nonché per le proroghe eccedenti i 12 mesi.

Nel caso della somministrazione, a norma dell'articolo 2, comma 1-ter, del citato decreto “*Dignità*”, le causali vanno riferite all'utilizzatore; per la proroga deve, tuttavia, farsi riferimento anche all'articolo 34, comma 2, in base al quale il termine inizialmente apposto al contratto di lavoro stipulato dall'agenzia di somministrazione può sempre essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore.

In proposito si rileva che l'articolo 22 del CCNL per le agenzie di somministrazione, firmato in data 15 ottobre 2019, ha previsto per ogni singolo contratto di somministrazione a termine un massimo di:

- 6 proroghe nell'arco del limite legale di 24 mesi;
- 8 proroghe nell'eventualità in cui il CCNL applicato dall'utilizzatore estenda la durata massima dei contratti a termine oltre i 24 mesi.

La norma sulla proroga di cui all'articolo 34, comma 2, deve comunque essere letta in combinato disposto con la previsione di cui all'articolo 21, comma 01, del d.lgs. n. 81/2015, che richiede – ove la proroga stessa superi i dodici mesi – la presenza delle causali.

La deroga introdotta dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 104/2020 riguarda, a ben vedere, proprio il comma 01 dell'articolo 21 del d.lgs. n. 81/2015, che è normalmente applicabile anche al contratto di somministrazione, il cui rinnovo e la proroga eccedente i 12 mesi sono dunque in via ordinaria subordinati alla presenza delle causali, riferite all'utilizzatore.

Pertanto, attesa la ricostruzione innanzi riportata, si ritiene che l'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 104/2020 sia applicabile anche ai contratti di somministrazione a termine che, in via eccezionale, in considerazione del perdurare della fase emergenziale, potranno essere rinnovati o prorogati oltre i 12 mesi anche in assenza di causali, fermo il rispetto degli altri limiti previsti dalla legge. Giova ribadire che lo spostamento al 31 marzo 2021 del termine finale per l'esercizio di tale facoltà di rinnovo o proroga senza causale – disposto dall'articolo 1, comma 279, della legge n. 178/2020 – non riconosce una nuova possibilità di rinnovo o proroga, laddove la stessa sia già stata in precedenza esercitata: infatti l'articolo 93, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020, come modificato dal decreto-legge n. 104/2020 e dalla legge n. 178/2020, espressamente prevede che tale facoltà è utilizzabile “per una sola volta”.

Tale interpretazione risulta, peraltro, in linea con la *ratio* di salvaguardia dei livelli occupazionali propria della normativa emergenziale, posto che la possibilità di prorogare o rinnovare i contratti a termine, anche in somministrazione, già in corso con il regime agevolato dell'assenza delle causali, consente di mantenere lo stato di occupazione dei lavoratori somministrati a termine interessati.

Ciò, altresì, con l'obiettivo di evitare il ricorso agli strumenti di sostegno al reddito che sarebbe invece necessario attivare in favore di quei lavoratori cessati, per il periodo occorrente alla loro ricollocazione nel mercato del lavoro.

Da ultimo, con l'occasione, può essere utile richiamare che il medesimo articolo 8 del decreto-legge n. 104/2020 ha altresì modificato l'articolo 31, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015, disponendo che: *“Nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore sia a tempo determinato l'utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 31 dicembre 2021.”*

**Il Direttore Generale**  
Romolo de Camillis

Visto  
La Dirigente  
Francesca Pelaia

CS  
Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

**AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID-19: INVIO DELLE DOMANDE E TRASMISSIONE DEI DATI  
NECESSARI PER IL LORO PAGAMENTO/SALDO: DIFFERITI AL 31/3/2021 I TERMINI DI  
DECADENZA SCADUTI ENTRO IL 31/12/2020**

La legge 26/2/2021, n. 21, in vigore dal 2 marzo scorso (giorno successivo alla sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» n. 51), ha inserito il comma 10-bis all'art. 11 del d.l. 31/12/2020, n. 183<sup>(\*)</sup>, che ha convertito, con cui sono stati **differiti al prossimo 31 marzo** i termini di decadenza, “scaduti entro il 31 dicembre 2020”, per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il loro pagamento/saldo (da ultimo, si veda CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 8/2021).

---

<sup>(\*)</sup> **Art. 11, comma 10-bis, del decreto-legge 31/12/2020, n. 183**

I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti entro il 31 dicembre 2020, sono differiti al 31 marzo 2021. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 3,2 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.

**CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA: DIFFERITI AL 31/3/2021 I TERMINI, SCADUTI ENTRO IL 31/12/2020, PER PRESENTARE LE DOMANDE DI COMPETENZA REGIONALE (PRIME 13 SETTIMANE)**

Per i datori di lavoro con unità operative in Emilia-Romagna, alle prime 13 settimane complessive di Cassa integrazione guadagni in deroga (Cigd) con causale “Emergenza COVID-19”, di cui ai decreti-legge 2/3/2020, n. 9 e 17/3/2020, n. 18<sup>(\*)</sup>, si accede previa presentazione di apposita istanza telematica all’Agenzia regionale per il lavoro (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 7, n. 11, n. 13, n. 15, n. 16, n. 17 e n. 21 del 2020); una volta esaurite, in caso di ulteriore ricorso alla Cigd, le relative domande vanno invece inoltrate all’INPS (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 29, n. 33, n. 34 e n. 37 del 2020; n. 1 e n. 8 del 2021).

La legge 26/2/2021, n. 21, in vigore dal 2 marzo scorso (giorno successivo alla sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» n. 51), ha inserito il comma 10-bis all’art. 11 del d.l. 31/12/2020, n. 183<sup>(\*\*)</sup>, che ha convertito, con cui sono stati **differiti al prossimo 31 marzo** i termini di decadenza, “scaduti entro il 31 dicembre 2020”, per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il loro pagamento/saldo.

Di conseguenza, con l’acclusa Determinazione 2/3/2021, n. 222, il Direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna ha disposto che:

- 1) *“le domande di cassa integrazione in deroga (di cui ai decreti-legge n. 9 e n. 18 del 2020, N.d.R.) devono essere presentate, nei limiti delle 13 settimane massime di concessione come somma dei **periodi già autorizzati**, all’Agenzia regionale per il lavoro, entro il 31 marzo 2021”;*
- 2) *“indipendentemente dal periodo di riferimento”, trascorso il termine sopra indicato, “i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente, possono presentare la domanda, nelle modalità corrette, all’Agenzia regionale per il lavoro entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento”. In tale ipotesi “occorre inviare con PEC, in concomitanza dell’invio tramite il SARE della domanda di CIG in deroga, una comunicazione con gli estremi della domanda che si sta presentando e la documentazione che attesta il diniego o la mancata accettazione della domanda da parte dell’amministrazione di riferimento, all’indirizzo [arlavoro.servipl@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:arlavoro.servipl@postacert.regione.emilia-romagna.it)”;*
- 3) le domande di Cigd presentate oltre i termini di cui ai punti 1) e 2) che precedono, saranno ritenute non ammissibili e non potranno essere ripresentate.

\*\*\*

(\*) Quattro ex art. 17 del d.l. n. 9/2020, e nove ex art. 22 del d.l. n. 18/2020.

(\*\*) **Art. 11, comma 10-bis, del d.l. 31/12/2020, n. 183**

I termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti entro il 31 dicembre 2020, sono differiti al 31 marzo 2021. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 3,2 milioni di euro per l’anno 2021. L’INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**AGENZIA LAVORO**

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 220 del 02/03/2021 BOLOGNA

**Proposta:** DLV/2021/222 del 02/03/2021

**Struttura proponente:** AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

**Oggetto:** PARZIALE MODIFICA DEI 'CRITERI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CASSA INTEGRAZIONE (CIG) IN DEROGA APPROVATI CON DETERMINA N. 600 DEL 20 MARZO 2020 INTEGRATA E MODIFICATA PARZIALMENTE CON DETERMINAZIONE N. 630 DEL 3 APRILE 2020 E SS.MM', A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 21 DEL 26 FEBBRAIO 2021 DI CONVERSIONE DEL DL 183/2020

**Autorità emanante:** IL DIRETTORE - AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

**Firmatario:** PAOLA CICOGNANI in qualità di Direttore

**Responsabile del procedimento:** Paola Cicognani

Firmato digitalmente

## IL DIRETTORE

Visti:

- la Legge regionale n. 17 del 1° agosto 2005 e ss.mm.ii. recante “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro” ed in particolare:
  - l’art. 16 “Crisi occupazionali”;
  - l’art. 32bis “Agenzia regionale per il lavoro”, inserito dall’art. 54 della L.R. 13/2015 e ss.mm., ed in particolare il comma 2, lett. m), come modificato dall’art. 8, comma 1, della L.R. 29/2019 “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2020”, che prevede la gestione a cura dell’Agenzia stessa delle crisi aziendali e dei processi di autorizzazione degli ammortizzatori sociali, anche in deroga;
- il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie lavoratori e imprese connesso all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni con Legge n. 27 del 24 aprile 2020, ed in particolare l’art. 22 “Nuove disposizioni per la cassa integrazione in deroga” che prevede l’accesso alla cassa integrazione in deroga con riferimento ai datori di lavoro privati, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro, in conseguenza all’emergenza epidemiologica COVID-19;
- il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni con legge n. 77 del 17 luglio 2020 che ha modificato e integrato l’art. 22 del DL 18/2020 e ha recepito quanto disposto in materia di cassa integrazione in deroga dal DL 16 giugno 2020, n. 52, non convertito in legge;
- Il D.L. n. 104 del 14 agosto 2020 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” ed in particolare l’art. 1 che:
  - al comma 9 prevede che “I termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via amministrativa, in scadenza entro il 31 luglio 2020, sono differiti al 31 agosto 2020”,
  - al comma 10 prevede che “I termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione alla disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 31 agosto 2020 sono differiti al 30 settembre 2020”;
- il D.L. n. 125 del 7 ottobre 2020 recante “Misure connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020” in vigore dall’8 ottobre 2020, ed in particolare l’art. 3 che prevede che “I termini di cui all’art. 1, commi 9 e 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante ‘Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia’ sono differiti al 31 ottobre 2020”;

- il D.L. n. 183 del 31 dicembre 2021 recante: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la Comunità "Il Forteto" (cosiddetto decreto "milleproroghe"), ed in particolare il comma 10bis dell'art. 11, introdotto dalla Legge di conversione n. 21 del 26 febbraio 2021, che prevede che **"I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti entro il 31 dicembre 2020, sono differiti al 31 marzo 2021.** Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 3,2 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa";

Richiamati:

- l' "Accordo Regione Emilia-Romagna per l'utilizzo della cassa integrazione in deroga ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 9/2020" sottoscritto in data 6 marzo 2020 con le Parti sociali regionali che hanno siglato il "Patto per il Lavoro";
- l' "Integrazione dell'Accordo tra Regione Emilia-Romagna e Parti sociali del 6 marzo 2020 in seguito all'emanazione del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020" sottoscritto in data 20 marzo 2020 con le Parti sociali regionali che hanno siglato il "Patto per il Lavoro";
- l' "Integrazione dell'Accordo tra Regione Emilia-Romagna e Parti sociali del 6 marzo 2020 in seguito all'emanazione del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020" aggiornato con le indicazioni derivanti dall'emanazione della circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020 sottoscritto in data 3 aprile 2020 con le Parti sociali regionali che hanno siglato il "Patto per il Lavoro";
- i Decreti del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 marzo 2020, del 24 aprile 2020 ed eventuali decretazioni successive, con i quali si ripartiscono tra le Regioni e le Province autonome le risorse per il finanziamento della cassa integrazione in deroga;

Preso atto:

- della Circolare dell'INPS n. 38 del 12 marzo 2020 avente per oggetto "Decreto-Legge 2 marzo 2020, n. 9, relativo alle misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19; norme speciali in materia di trattamento ordinario, cassa integrazione in deroga e indennità lavoratori autonomi";
- della Circolare dell'INPS n. 47 del 28 marzo 2020 avente per oggetto "Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 relativo alle misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga";
- della Circolare dell'INPS n. 78 del 27 giugno 2020 avente per oggetto "Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Articoli 22-quater e 22- quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 così come

introdotti dall'articolo 71, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020, e successivamente modificati dal decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52. Anticipazione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, in deroga e dell'assegno ordinario dei fondi di solidarietà bilaterale. Variazioni al piano dei conti.”

Richiamate altresì le proprie determinazioni:

- n. 600 del 20 marzo 2020 avente per oggetto: “Approvazione dei criteri di presentazione delle domande di cassa integrazione in deroga previsti dal DL 9/2020, art. 17 e dal DL 18/2020, art. 22, in attuazione degli accordi tra Regione Emilia-Romagna e Parti sociali regionali del 6 marzo 2020 e del 20 marzo 2020”;
- n. 630 del 3 aprile 2020 avente per oggetto: “Approvazione dell'integrazione e parziale modifica dei criteri di presentazione delle domande (CIG) di cassa integrazione in deroga di cui all'art. 17 del DL 9 del 2 marzo 2020 e all'art. 22 del DL 18 del 17 marzo 2020 approvati con determina n. 600 del 20 marzo 2020”;
- n. 655 del 15 aprile 2020 avente per oggetto “Approvazione dell'integrazione e parziale modifica dei criteri di presentazione delle domande (CIG) di cassa integrazione in deroga di cui all'art. 17 del DL 9 del 2 marzo 2020 e all'art. 22 del DL 18 del 17 marzo 2020 approvati con determina n. 600 del 20 marzo 2020 e determina n. 630/2020”;
- n. 834 del 22 maggio 2020 avente per oggetto "Parziale modifica dei "Criteri di presentazione delle domande di cassa integrazione (CIG) in deroga approvati con determina n. 600 del 20 marzo 2020 integrata e modificata parzialmente con determinazioni n. 630 del 3 aprile 2020 e n. 655 del 15 aprile 2020, a seguito dell'entrata in vigore del DL 34 del 16 maggio 2020”;
- n. 1098 del 3 luglio 2020 avente per oggetto “Parziale modifica dei "Criteri di presentazione delle domande di cassa integrazione (CIG) in deroga approvati con determina n. 600 del 20 marzo 2020 integrata e modificata parzialmente con determinazione n. 630 del 3 aprile 2020 e successive modifiche, a seguito dell'entrata in vigore del DL 52 del 16 giugno 2020”;
- n. 1284 del 24 agosto 2020 con la quale si è provveduto alla parziale modifica dei Criteri di presentazione delle domande di cassa integrazione (CIG) in deroga di cui all'art. 17 del DL 9 del 2 marzo 2020 e all'art. 22 del DL 18 del 17 marzo 2020 approvati con Determinazione n. 600 del 20 marzo 2020 integrata e modificata parzialmente con determinazioni n. 630 del 3 aprile 2020 e successive modifiche, a seguito dell'entrata in vigore del DL 104 del 14 agosto 2020;
- n. 1479 del 9 ottobre 2020 avente con la quale si è provveduto alla parziale modifica dei Criteri di presentazione delle domande di cassa integrazione (CIG) in deroga approvati con determina n. 600 del 20 marzo 2020 integrata e modificata parzialmente con determinazione n. 630 del 3 aprile 2020 e successive modifiche, a seguito dell'entrata in vigore del DL 125 del 7 ottobre 2020, che ha prorogato al 31 ottobre 2020 i termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Ritenuto necessario modificare parzialmente i criteri per la presentazione e l'istruttoria delle domande di cassa integrazione in deroga ai sensi dell'art. 22 del DL 18/2020, già adottati con proprie determinazioni n. 600/2020, n. 630/2020, n. 655/2020, n. 834/2020, n. 1098/2020 e n. 1284/2020 sopra richiamate, al fine di uniformarli a quanto disposto dal comma 10bis dell'art. 11 del D.L. 183/2020 introdotto dalla legge di conversione n. 21/2021 sopra citata;

Ritenuto, quindi, sulla base delle motivazioni sopra riportate, di provvedere a modificare parzialmente i criteri adottati con le sopracitate determinazioni n. 600/2020, n. 630/2020, n. 655/2020, n. 834/2020, n. 1098/2020, n. 1284/2020 e 1479/2020, con specifico riguardo alle condizioni di seguito riportate in merito alla tempistica di presentazione all'Agenzia regionale per il lavoro delle domande di cassa integrazione guadagni in deroga di cui all'art. 22 del D.L. 18/2020:

- a) le domande di cassa integrazione in deroga devono essere presentate, nei limiti delle 13 settimane massime di concessione come somma dei periodi già autorizzati, all'Agenzia regionale per il lavoro, **entro il 31 marzo 2021**;
- b) Indipendentemente dal periodo di riferimento, trascorso il termine di presentazione delle domande del **31 marzo 2021** sopra indicato, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente, possono presentare la domanda, nelle modalità corrette, all'Agenzia regionale per il lavoro entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, in questo caso occorre inviare con PEC, in concomitanza dell'invio tramite il SARE della domanda di CIG in deroga, una comunicazione con gli estremi della domanda che si sta presentando e la documentazione che attesta il diniego o la mancata accettazione della domanda da parte dell'amministrazione di riferimento, all'indirizzo [arlavoro.servipl@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:arlavoro.servipl@postacert.regione.emilia-romagna.it). La suddetta documentazione non è richiesta quando il provvedimento di diniego o di non accettazione della domanda (non ammissibilità o revoca) sia stato emanato dall'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna;

per data di "comunicazione dell'errore" – per istanze presentate all'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna - si intende la data di adozione della determinazione dirigenziale di non autorizzazione, non ammissibilità o revoca dell'Agenzia stessa; per istanze presentate ad altre Amministrazioni si intende la data di comunicazione del provvedimento;

La motivazione del provvedimento che ha impedito l'accettazione della precedente istanza sarà oggetto di valutazione e non saranno in ogni caso ritenuti validi ai fini della ripresentazione dell'istanza provvedimenti motivati dalla presentazione oltre i termini massimi definiti dal punto a) sopra indicato;

- c) Le domande di cassa integrazione in deroga presentate oltre i termini di cui ai punti a) e b) sopra richiamati, saranno ritenute non ammissibili e non potranno essere ripresentate. Come già previsto nella determinazione del Direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro n. 600/2020 e ss.mm.ii sopra richiamata, per tutte le motivazioni di non ammissibilità, compresa quella riferita alla presentazione oltre i termini, sarà visualizzabile, per il datore di lavoro o per il soggetto abilitato a cui ha conferito mandato, specifica comunicazione attraverso il sistema informatico SARE nel riepilogo della domanda inviata;

Ritenuto, altresì, necessario confermare, per quanto non diversamente disposto ai sensi della presente determinazione, il contenuto delle già citate proprie determinazioni n. 600/2020, n. 630/2020, n. 655/2020, n. 834/2020, n. 1098/2020, n. 1284/2020 e n. 1487/2020, avuto riguardo, sia al dispositivo delle medesime, sia ai rispettivi allegati, parti integranti e sostanziali delle stesse;

Richiamati:

- il D.lgs. n. 196 del 30/6/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii., da ultimo modificato dal D.lgs. 10/08/2018 n. 101, “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
- il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.” e ss.mm.ii”;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e ss.mm.ii;
- la propria determinazione n. 1141 del 9 novembre 2018 “Recepimento da parte dell’Agenzia regionale per il lavoro della deliberazione di Giunta regionale n. 1123/2018: Ripartizione delle competenze in tema di privacy e linee guida privacy dell’Agenzia regionale per il lavoro”;
- la propria determinazione n. 152 del 11/02/2021 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021, triennio 2021/2023, dell’Agenzia regionale per il lavoro e suoi allegati”;

Viste inoltre le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 1620 del 29 ottobre 2015 “Approvazione dello Statuto dell’Agenzia regionale per il lavoro in attuazione della Legge Regionale 13/2015”, come modificato con DGR n. 2181 del 29/12/17;
- n. 79 del 29/01/2016 e s.m. “Nomina del Direttore per l’Agenzia per il lavoro”;
- n. 1927 del 21/11/2016 e ss.mm.ii recante “Approvazione del regolamento di organizzazione dell’Agenzia regionale per il lavoro”, come integrata dalla DGR 1898 del 4/11/2019 “Approvazione dell’appendice normativa n. 1 al regolamento di organizzazione dell’Agenzia regionale per il lavoro”;

Richiamata altresì la determinazione n. 1451 del 1° ottobre 2020 “Conferimenti incarichi dirigenziali di responsabile di Servizio territoriale e del Servizio integrativo politiche del lavoro presso l’Agenzia regionale per il lavoro con decorrenza 1/10/2020”;

Atteso che nei confronti della sottoscritta dirigente non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6 bis della L. 241/1990;

#### D E T E R M I N A

Per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate di:

1. provvedere a modificare parzialmente i criteri adottati con le determinazioni n. 600/2020, n. 630/2020, n. 655/2020, n. 834/2020, n. 1098/2020, n. 1284/2020 e n. 1479/2021 richiamate in premessa, con specifico riguardo alle condizioni di seguito riportate in merito alla tempistica di presentazione all’Agenzia regionale per il lavoro delle domande di cassa integrazione guadagni in deroga di cui all’art. 22 del D.L. 18/2020:

- a) le domande di cassa integrazione in deroga devono essere presentate, nei limiti delle 13 settimane massime di concessione come somma dei periodi già autorizzati, all'Agenzia regionale per il lavoro, **entro il 31 marzo 2021**;
- b) Indipendentemente dal periodo di riferimento, trascorso il termine di presentazione delle domande del **31 marzo 2021** sopra indicato, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente, possono presentare la domanda, nelle modalità corrette, all'Agenzia regionale per il lavoro entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, in questo caso occorre inviare con PEC, in concomitanza dell'invio tramite il SARE della domanda di CIG in deroga, una comunicazione con gli estremi della domanda che si sta presentando e la documentazione che attesta il diniego o la mancata accettazione della domanda da parte dell'amministrazione di riferimento, all'indirizzo [arlavoro.servipl@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:arlavoro.servipl@postacert.regione.emilia-romagna.it). La suddetta documentazione non è richiesta quando il provvedimento di diniego o di non accettazione della domanda sia stato emanato dall'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna;

per data di "comunicazione dell'errore" – per istanze presentate all'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna - si intende la data di adozione della determinazione dirigenziale di non autorizzazione, non ammissibilità o revoca dell'Agenzia stessa; per istanze presentate ad altre Amministrazioni si intende la data di comunicazione del provvedimento;

La motivazione del provvedimento che ha impedito l'accettazione della precedente istanza sarà oggetto di valutazione e non saranno in ogni caso ritenuti validi ai fini della ripresentazione dell'istanza provvedimenti motivati dalla presentazione oltre i termini massimi definiti dal punto a) sopra indicato;

- c) Le domande di cassa integrazione in deroga presentate oltre i termini di cui ai punti a) e b) sopra richiamati, saranno ritenute non ammissibili e non potranno essere ripresentate. Come già previsto nella determinazione del Direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro n. 600/2020 e ss.mm.ii sopra richiamata, per tutte le motivazioni di non ammissibilità, compresa quella riferita alla presentazione oltre i termini, sarà visualizzabile, per il datore di lavoro o per il soggetto abilitato a cui ha conferito mandato, specifica comunicazione attraverso il sistema informatico SARE nel riepilogo della domanda inviata;
2. Ribadire che l'istruttoria delle domande di cassa integrazione in deroga presentate all'Agenzia regionale per il lavoro sarà svolta sulla base di quanto dichiarato dai datori di lavoro tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio e delle informazioni in possesso dell'Agenzia stessa e che diverse valutazioni potranno essere compiute dall'INPS alla luce dei dati e delle informazioni nell'esclusiva disponibilità dell'Istituto medesimo. Resta, pertanto, impregiudicato l'esercizio del potere di revoca delle autorizzazioni concesse nelle ipotesi in cui, in seguito ai successivi approfondimenti svolti da parte dall'INPS alla luce dei dati e delle informazioni nella sua esclusiva disponibilità, ovvero a verifiche ispettive da parte dei competenti Ispettorati territoriali del lavoro, dovessero emergere elementi ostativi o ragioni di impedimento alla concessione del trattamento di integrazione salariale. Dei provvedimenti di revoca eventualmente adottati verrà data informazione all'INPS per i provvedimenti di competenza;

3. di confermare, per quanto non diversamente disposto ai sensi della presente determinazione, il contenuto delle già citate proprie determinazioni n. 600/2020, n. 630/2020, n. 655/2020, n. 834/2020, n. 1098/2020, n. 1284/2020 e n. 1479/2020, avuto riguardo, sia al dispositivo delle medesime, sia ai rispettivi allegati, parti integranti e sostanziali delle stesse;
4. di dare atti che, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 33/2013, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati in relazione alla tipologia del provvedimento medesimo.

*il Direttore*  
*Paola Cicognani*

**TFR: INDICE DI RIVALUTAZIONE DI GENNAIO 2021**

L'Istituto Centrale di Statistica ha diffuso l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, risultato nel mese di **gennaio 2021** pari a **102,9** (base 2015 = 100).

In applicazione dell'art. 5 della legge 297/82, nel caso in cui un rapporto di lavoro sia stato risolto dal **15 gennaio 2021** al **14 febbraio 2021** la percentuale di **rivalutazione** da applicare al Trattamento di Fine Rapporto (Tfr) ammonta a **1,564883%**.